Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Lunedì, 7 maggio** — **Numero 107**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione, nonchè al relativo protocollo addizionale, per il regolamento della navigazione aerea, firmati a Parigi fra l'Italia ed altri Stati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro della guerra;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla qui annessa convenzione per il regolamento della navigazione aerea firmata a Parigi il 13 ottobre 1919 fra l'Italia ed altri Stati e al relativo protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920.

Art. 2.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entra in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche della convenzione di cui all'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Gli Stati Uniti d'America, il Belgio, la Bolivia, il Brasile, l'Impero Britannico, la Cina, Cuba, l'Equatore, la Francia, la Grecia, il Guatemala, Haiti, l'Hedjaz, l'Honduras, l'Italia, il Giappone, la Liberia, il Nicaragua, il Panama, il Perù, la Polonia, il Portogallo, la Romania, lo Stato Serbo-Croato-Sloveno, il Siam, la Czeco-Slovacchia e l'Uruguai,

Considerando i progressi della navigazione aerea e il vantaggio di un regolamento comune di questa materia, di interesse universale;

Stimando necessario porre fin d'ora certi principi e certe regole atte a evitare controversie;

Mossi dal desiderio di favorire lo sviluppo delle comunicazioni internazionali aeree per fini pacifici;

Hanno risoluto di conchiudere una convenzione a questo fine e hanno designato per Loro plenipotenziari, con riserva della facoltà di sostituirne altri per la sottoscrizione:

Il Presidente degli Stati Uniti d'America:
L'Onorevole Frank Lyon Polk, Sotto Segretario di Stato;

Sua Maestà il Re dei Belgi:
Paul Hymans, Ministro degli affari esteri, Ministro di Stato;

Il Presidente della Repubblica di Bolivia:
Ismaël Montes, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia a Paris;

Il Presidente della Repubblica del Brasile:
Olynto de Magalhaës, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Brasile a Paris;

Sua Maestà il Re del Regno Unito dei Gran Bretagna ed Irlanda e dei Territori Britannici d'Oltremare, Imperatore delle Indie:
L'Onorevolissimo David Lloyd George, M. P., Primo Lord della Tesoreria a Primo Ministro.

E per il Dominio del Canada:
L'Onorevole Sir Alber Edward Kemp, K. C. M. G., Ministro delle Forze d'Oltremare.

Per la Federazione Australiana:
L'onorevole George Foster Pearce, Ministro della Difesa.

Per l'Unione dell'Africa Meridionale:
L'Onorevolissimo Visconte Milner, G. C. B., G. C. M. G.

Per il Dominio della Nuova Zelanda:
L'onorevole Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Alto Commissario della Nuova Zelanda nel Regno Unito.

Per l'India:
L'Onorevolissimo Barone Sinha, K. C., Sotto Segretario di Stato per l'India.

Il Presidente della Repubblica Cinese:
Vikyiun Wellington Koo, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Cina a Washington.

Il Presidente della Repubblica Cubana:
Antonio Sanchez de Bustamante, Decano della Facoltà di diritto dell'Università dell'Avana, Presidente della Società cubana di diritto internazionale.

Il Presidente della Repubblica dell'Equatore:
Enrique Dor y de Alsùa, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Equatore a Paris.

Il Presidente della Repubblica Francese:
Georges Clemenceau, Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra.

Sua Maestà il Re degli Elleni:
Nicola Politis, Ministro degli affari esteri.

Il Presidente della Repubblica di Guatemala:
Joaquin [illegible]endez, già Ministro di Stato dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Guatemala a Washington, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in missione speciale a Parigi.

Il Presidente della Repubblica di Haiti:
Tertulliano Guilbaud, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Haiti a Parigi.

Sua Maestà il Re dell'Hediaz:
Rustem Haïdar.

Il Presidente della Repubblica di Honduras:
Il dottor Policarpo Bonilla, in missione speciale a Washington, già Presidente della Repubblica di Honduras, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

Sua Maestà il Re d'Italia:
L'Onorevole Tommaso Tittoni, Senatore del Regno, Ministro degli affari esteri.

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone:
K. Matsui, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Parigi.

Il Presidente della Repubblica di Liberia:
L'Onorevole C. D. B. King, Segretario di Stato.

Il Presidente della Repubblica di Nicaragua:
Salvador Chamorro, Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica del Panama:
Antonio Burgos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Panama a Madrid.

Il Presidente della Repubblica del Perù:
Carlos G. Candamo, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Perù a Parigi.

Il Presidente della Repubblica Polacca:
Ignazio J. Paderewski, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri.

Il Presidente della Repubblica Portoghese:
Il dottor Affonso da Costa, già presidente del Consiglio de ministri.

Sua Maestà il Re di Romania:
Nicolas Misu, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Romania a Londra.

Sua Maestà il Re dei serbi, dei croati e degli sloveni:
Milenko R. Vesnitch, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni a Parigi.

Sua Maestà il Re del Siam:
Sua Altezza il principe Charoon, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re del Siam a Parigi.

Il presidente della Repubblica Czeco-Slovacca:
Carlo Kramàr, presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica dell'Uruguay:
Juan Antonio Buero, Ministro dell'industria, già Ministro degli affari esteri.

I quali sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

CAP. I.

Principi generali.

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti riconoscono che ogni Potenza ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico al disopra del suo territorio e delle sue acque territoriali.

Ai sensi della presente convenzione, per territorio d'uno Stato s'intenderà il territorio nazionale metropolitano e coloniale, unitamente alle sue acque territoriali.

Art. 2.

Ogni Stato contraente si obbliga a concedere, in tempo di pace, la libertà di passaggio inoffensivo, al disopra del proprio territorio, agli aeromobili degli altri Stati contraenti, purchè siano osservate le condizioni stabilite nella presente convenzione.

Le regole stabilite da uno degli Stati contraenti per l'ammissione sul suo territorio degli aeromobili degli altri Stati contraenti devono essere applicate senza distinzione di nazionalità.

Art. 3.

Ogni Stato contraente ha il diritto di vietare per ragioni d'ordine militare o nell'interesse della sicurezza pubblica, il volo al disopra di determinate zone del suo territorio agli aeromobili degli altri Stati contraenti, sotto minaccia delle pene sancite dalle proprie leggi e con la riserva che non sarà fatta alcuna distinzione, a questo riguardo, tra i suoi aeromobili privati e quelli degli altri Stati contraenti.

In questo caso dovrà pubblicare e notificare in precedenza agli altri Stati contraenti la posizione e l'estensione delle zone vietate.

Art. 4.

Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata dovrà, appena se ne accorga, fare il segnale di allarme previsto al paragrafo 17 dell'allegato *D*, e atterrare fuori della zona vietata, al più presto possibile, in uno degli aerodromi più vicini dello Stato sul quale indebitamente volava

CAP. II.

Nazionalità degli automobili.

Art. 5.

Nessuno Stato contraente permetterà la circolazione, al disopra del suo territorio, d'un aeromobile che non abbia la nazionalità di alcuno degli Stati contraenti, salvo la concessione di un permesso speciale e temporaneo.

Art. 6.

Ogni aeromobile ha la nazionalità dello Stato sul registro del quale è inscritto, secondo le disposizioni dell'allegato *A*, sezione I, lettera *c)*.

Art. 7.

Gli aeromobili saranno inscritti nel registro di uno degli Stati contraenti soltanto se appartengono per intiero a cittadini del detto Stato.

Una Società non potrà essere registrata come proprietaria di un aeromobile se non possiede la nazionalità dello Stato nel quale l'aeromobile è inscritto, se il presidente e i due terzi almeno degli amministratori non hanno la detta nazionalità e se non adempie tutte le altre condizioni stabilite dalle leggi del detto Stato.

Art. 8.

Un aeromobile non può essere validamente inscritto in più di uno Stato.

Art. 9.

Gli Stati contraenti dovranno ogni mese scambiarsi tra loro e trasmettere alla Commissione internazionale di navigazione aerea prevista all'art. 34 copia delle iscrizioni e delle radiazioni che sono state effettuate sul loro registro-matricola durante il mese precedente.

Art. 10.

Nella navigazione internazionale, gli aeromobili dovranno portare i distintivi di nazionalità e di immatricolazione, il nome, il domicilio del proprietario, a norma delle disposizioni dell'allegato *A*.

CAP. III.

Certificati di navigabilità e di abilitazione

—

Art. 11.

Nella navigazione internazionale, ogni aeromobile dovrà essere munito di un certificato di navigabilità rilasciato o reso valido, nelle condizioni stabilite all'allegato *B*, dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.

Art. 12.

Il comandante, i piloti, i motoristi e gli altri membri del personale di bordo di ogni aeromobile devono essere provvisti delle patenti di abilitazione e licenze rilasciate o rese valide, a norma dell'allegato *E*, dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.

Art. 13.

I certificati di navigabilità, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciate o rese valide dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità, a norma degli allegati *B* ed *E*, e in seguito dalla Commissione internazionale di navigazione aerea, saranno riconosciute valide dagli altri Stati.

Ogni Stato ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione aerea nei limiti e al disopra del proprio territorio, le patenti di abilitazione e le licenze conferite a un suo cittadino da un altro Stato contraente.

Art. 14.

Nessun apparecchio radiotelegrafico potrà essere portato a bordo, senza licenza speciale rilasciata dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di speciale licenza a questo scopo

Ogni aeromobile addetto a trasporti pubblici e capace di portare almeno dieci persone dovrà essere munito di apparecchi radiotelegrafici trasmettenti e riceventi, quando le modalità dell'uso dei detti apparecchi saranno state stabilite dalla Commissione internazionale di navigazione aerea.

La Commissione potrà estendere in seguito l'obbligo degli apparecchi radiotelegrafici anche a tutte le altre categorie di aeromobili, nelle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite.

CAP. IV.

Ammissione alla navigazione aerea sopra un territorio estero

—

Art. 15.

Ogni aeromobile di uno Stato contraente ha diritto di attraversare l'atmosfera d'un altro Stato contraente senza atterrare, ma deve, in caso, seguire la rotta stabilita dallo Stato attraversato. Tuttavia, per ragioni di sicurezza generale sarà tenuto ad atterrare, se ne riceve l'ordine per mezzo dei segnali previsti nell'allegato *D*.

Ogni aeromobile che passa da uno Stato in un altro deve, se i regolamenti di quest'ultimo lo esigono, atterrare in uno degli aeroporti stabiliti dal medesimo. Sarà data notificazione di detti aeroporti, dagli Stati contraenti alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la trasmetterà a tutti gli altri Stati contraenti.

L'impianto delle linee aeree internazionali è subordinato al consenso degli Stati da attraversare.

Art. 16.

Ogni Stato contraente avrà il diritto di stabilire, in favore dei suoi aeromobili nazionali, riserve e restrizioni circa i trasporti commerciali di persone e di merci fra due punti del suo territorio.

Le restrizioni e le riserve saranno immediatamente pubblicate e comunicate alla Commissione internazionale di navigazione aerea che le notificherà agli altri Stati contraenti.

Art. 17.

Se uno degli Stati contraenti stabilisce restrizioni o riserve a norma dell'art. 16, i suoi aeromobili potranno essere soggetti alle stesse restrizioni e riserve in qualunque degli altri Stati contraenti, anche se questi non le abbiano imposte agli altri aeromobili esteri.

Art. 18.

Durante il passaggio o il transito attraverso l'atmosfera di uno Stato contraente, comprese le fermate ragionevolmente necessarie un aeromobile potrà sottrarsi al sequestro per contraffazione di un brevetto, disegno o modello, mercè il deposito di una cauzione, l'importo della quale sarà stabilito pel più breve termine, in mancanza di accordo amichevole, dall'autorità competente del luogo dove il sequestro dovrebbe essere eseguito.

CAP. V.

Regole da osservare alla partenza, all'atterramento ed in rotta

—

Art. 19.

Ogni aeromobile addetto alla navigazione aerea internazionale dev'essere munito:

a) del certificato di registrazione, a norma dell'allegato *A*;

b) del certificato di navigabilità, a norma dell'allegato *B*;

c) delle patenti di abilitazione del comandante, dei piloti e delle persone dell'equipaggio, a norma dell'allegato *E*;

d) se trasporta passeggeri, dell'elenco di essi;

e) se trasporta merci, delle polizze di carico e del manifesto;

f) dei libri di bordo, a norma dell'allegato *C*;

g) della licenza speciale prescritta all'art. 14, se ha a bordo apparecchi radiotelegrafici.

Art. 20.

I libri di bordo devono essere conservati per due anni dopo l'ultima iscrizione.

Art. 21.

Alla partenza e all'atterramento di un aeromobile, le autorità locali avranno sempre il diritto di visitarlo e di verificare tutti i documenti dei quali dev'essere munito.

Art. 22.

Gli aeromobili degli Stati contraenti avranno diritto, per l'atterramento, agli stessi provvedimenti di assistenza, specie in caso di pericolo, degli aeromobili nazionali.

Art. 23.

Il salvataggio degli aeromoboli perduti in mare sarà regolato salvo convenzione contraria, dai principi del diritto marittimo.

Art. 24.

In tutti gli Stati contraenti, ogni aeroporto aperto al servizio pubblico degli aeromobili nazionali contro pagamento di certi diritti, dovrà esserlo, nelle stesse condizioni, a quello degli aeromobili di tutti gli altri Stati predetti.

Per ognuno di questi aeroporti vi sarà un'unica tariffa di atterramento e di soggiorno, applicabile egualmente agli aeromobili nazionali e a quelli esteri.

Art. 25.

Ogni Stato contraente si obbliga a prendere i provvedimenti opportuni per garantire che ogni aeromobile navigante al disopra del suo territorio o munito del contrassegno della sua nazionalità dovunque si trovi, si conformerà alle regole contenute nell'allegato *D*.

Ogni Stato contraente s'impegna a procedere a carico dei contravventori e a punirli.

CAP. VI.

Trasporti vietati

—

Art. 26.

Il trasporto per via aerea degli esplosivi, delle armi e delle munizioni da guerra è vietato, nella navigazione aerea internazionale. Non sarà permesso ad aeromobili esteri di trasportare i detti materiali fra due punti qualunque di uno stesso Stato contraente.

Art. 27.

Ogni Stato potrà vietare o regolare il trasporto e l'uso, in navigazione aerea, di apparecchi fotografici. Ogni disposizione di questo genere dovrà essere notificata immediatamente alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la comunicherà agli altri Stati contraenti.

Art. 28.

Per ragioni d'ordine pubblico, il trasporto di oggetti diversi da quelli indicati negli articoli 26 e 27 potrà essere sottoposto a restrizioni da ogni Stato contraente. Ogni disposizione di questo genere dovrà essere notificata immediatamente alla Commissione internazione di navigazione aerea, che la comunicherà agli altri Stati contraenti.

Art. 29.

Tutte le restrizioni indicate nell'art. 28 devono essere applicate egualmente agli aeromobili nazionali e a quelli esteri.

CAP. VII.

Aeromobili di Stato

—

Art. 30.

Saranno considerati aeromobili di Stato:

a) gli aeromobili militari;

b) gli aeromobili destinati esclusivamente a servizi di Stato, come la posta, le dogane e la polizia.

Ogni altro aeromobile sarà reputato aeromobile privato.

Tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, di dogana o di polizia, saranno considerati aeromobili privati e come tali soggetti a tutte le norme della presente convenzione.

Art. 31.

Ogni aeromobile comandato da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio, sarà considerato aeromobile militare.

Art. 32.

Nessun aeromobile militare di uno degli Stati contraenti potrà volare al disopra di un altro dei detti Stati o afterrarvi, senza autorizzazione speciale. In tal caso l'aeromobile militare godrà, in massima, in mancanza di speciali stipulazioni, dei privilegi concessi, secondo l'uso, alle navi da guerra estere.

Un aeromobile militare costretto ad atterrare, o a cui è stato fatto segno o è stato imposto di atterrare, non acquisterà perciò alcuno dei privilegi indicati nel comma precedente.

Art. 33.

Speciali accordi tra gli Stati interessati determineranno in quali casi gli aeromobili di polizia e di dogana potranno essere autorizzati a passar la frontiera. In nessun caso essi godranno dei privilegi di cui all'art. 32.

CAP. VIII.

Commissione internazionale di navigazione aerea

—

Art. 34.

Sarà istituita, col nome di « Commissione internazionale di navigazione aerea », sotto l'autorità della Società delle Nazioni, una Commissione internazionale permanente, così composta:

due rappresentanti per ciascuno dei seguenti Stati: Stati Uniti d'America, Francia, Giappone e Italia;

un rappresentante della Gran Bretagna e uno per ciascuno dei Domini britannici e per l'India;

un rappresentante per ciascuno degli altri Stati contraenti.

Ciascuno dei cinque primi Stati (la Gran Bretagna coi suoi Domini e l'India contando a questo fine per un solo Stato) avrà il più piccolo numero intiero di voti che, moltiplicato per cinque, ecceda di almeno uno la somma dei voti di tutti gli altri Stati contraenti.

Ciascuno degli altri Stati avrà un voto.

La Commissione internazionale di navigazione aerea stabilirà la propria procedura e la propria sede permanente; ma sarà libera di riunirsi dovunque lo riterrà opportuno. La sua prima riunione avverrà a Parigi. La convocazione ne sarà fatta dal Governo francese, appena la maggioranza degli Stati firmatari gli avrà notificato la ratifica della presente convenzione.

Alla Commissione internazionale di navigazione aerea competerà:

a) ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o far loro le proposte di modificazioni o di emendamenti alle disposizioni della presente convenzione, e notificare le variazioni adottate;

b) esercitare le funzioni che le sono attribuite dal presente articolo e dagli articoli 9, 13, 14, 15, 17, 27, 28, 36 e 37 della presente convenzione;

c) emendare le disposizioni degli allegati A-G;

d) raccogliere e comunicare agli Stati contraenti le informazioni di ogni genere concernenti la navigazione aerea internazionale;

e) raccogliere e comunicare agli Stati contraenti tutte le notizie relative alla radiotelegraphia, meteorologia e scienze mediche, interessanti la navigazione aerea;

f) assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione aerea, a norma delle disposizioni dell'allegato F;

g) dar parere sulle questioni che gli Stati sottoporranno al suo esame.

Le modificazioni degli allegati potranno essere adottate dalla Commissione internazionale di navigazione aerea soltanto se saranno approvate dai tre quarti del totale assoluto dei voti, cioè del totale dei voti che potrebbero essere raccolti, se tutti i rappresentanti degli Stati fossero presenti; esse avranno pieno effetto dal momento che saranno state notificate dalla Commissione a tutti gli Stati contraenti.

Le modificazioni proposte agli articoli della convenzione saranno esaminate dalla Commissione internazionale di navigazione aerea, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissione medesima. Tali proposte non potranno essere presentate per l'accettazione agli Stati contraenti, se non saranno approvate coi due terzi almeno del totale assoluto dei voti.

Le modificazioni agli articoli della convenzione - non quelle degli allegati - dovranno essere adottate ufficialmente dagli Stati contraenti, prima di divenire esecutorie.

Le spese di organizzazione e di funzionamento della Commissione internazionale di navigazione aerea saranno sostenute dagli Stati contraenti in proporzione del numero dei voti di cui dispongono.

Le spese derivanti dall'invio di delegazioni tecniche saranno sostenute dagli Stati rispettivi.

CAP. IX.

Disposizioni finali

—

Art. 35.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto la concerne, a cooperare per quanto è possibile ai provvedimenti di carattere internazionale relativi:

a) alla raccolta e diffusione di dati statistici meteorologici, correnti o speciali, secondo le disposizioni dell'allegato *G*;

b) alla pubblicazione di carte aeronautiche e all'impianto di un sistema uniforme di segnali aeronautici al suolo, secondo le disposizioni dell'allegato *F*;

c) all'uso della radiotelegrafia nella navigazione aerea, all'impianto delle stazioni radiotelegrafiche occorrenti, e alla osservanza dei regolamenti internazionali di radiotelegrafia.

Art. 36.

Disposizioni generali relative alle dogane e concernenti la navigazione aerea internazionale sono oggetto di accordi particolari, contenuti nell'allegato II alla presente convenzione.

Nessuna clausola della presente convenzione sarà interpretata come contraria alla conclusione, da parte degli stati contraenti, in conformità dei principi stabiliti dalla convenzione stessa, di accordi speciali fra Stato e Stato circa le dogane, la polizia, le poste e altri argomenti d'interesse comune, in attinenza con la navigazione aerea. Ogni protocollo di tal genere dovrà essere notificato immediatamente alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la comunicherà agli altri Stati contraenti

Art. 37.

In caso di dissenso fra due o più Stati, relativamente all'interpretazione della presente convenzione, la controversia sarà definita dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che sarà stabilita dalla Società delle Nazioni, e fino alla costituzione di questa Corte, per via di arbitrato.

Se le parti non si accordano direttamente sulla scelta degli arbitri, esse procederanno nel modo seguente:

Ciascuna delle parti in causa nominerà un arbitro e gli arbitri si riuniranno per scegliere il soprarbitro. Se gli arbitri non si accordano, le parti designeranno ciascuna un terzo Stato e gli Stati così designati procederanno alla nomina del soprarbitro, o di comune accordo, o proponendo ciascuna un nome e lasciando alla sorte la scelta.

In caso di dissenso relativo a uno dei regolamenti tecnici allegati alla presente convenzione, la controversia sarà definita dalla Commissione internazionale di navigazione aerea, a maggioranza.

Nel caso in cui il dissenso verta sul punto, se la controversia concerne la interpretazione della convenzione o di un regolamento, la decisione finale spetterà a un tribunale arbitrale, a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 38.

In caso di guerra, le stipulazioni della presente convenzione non pregiudicheranno la libertà di azione degli Stati contraenti, sia come belligeranti, sia come neutrali.

Art. 39.

Le disposizioni della presente convenzione sono completate dagli allegati *A-H* che, salvo quanto è disposto all'art. 31, lettera *c*), hanno la stessa efficacia ed entreranno in vigore contemporaneamente ad essa.

Art. 40.

Ai fini della presente convenzione, i domini britannici e l'India saranno considerati come Stati.

Ai fini della presente convenzione, il territorio e i cittadini dei territori protetti o amministrati in nome della Società delle nazioni saranno assimilati al territorio e ai cittadini dello Stato protettore o mandatario.

Art. 41.

Gli Stati che non hanno preso parte alla guerra del 1914-919 saranno ammessi a aderire alla presente convenzione.

Questa adesione sarà notificata in via diplomatica al Governo della Repubblica francese e da questo a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

Art. 42.

Ogni Stato che abbia preso parte alla guerra del 1914-1919, ma che non sia firmatario della presente convenzione, non potrà essere ammesso ad aderirvi se non è membro della Società delle Nazioni, o, fino al 1° gennaio 1923, se la sua adesione non ottiene il consenso delle Potenze alleate e associate, firmatarie del trattato di pace conchiuso col detto Stato. Dopo il 1° gennaio 1923 questa adesione potrà essere ammessa se è consentita almeno da tre quarti degli Stati firmatari e aderenti, nelle condizioni stabilite all'art. 34 della presente convenzione.

Le domande di adesione saranno dirette al Governo della Repubblica francese, che le comunicherà alle altre Potenze contraenti; salvo che lo Stato richiedente sia ammesso di pieno diritto come membro della Società delle Nazioni, il Governo francese raccoglierà i voti delle dette Potenze e farà loro conoscere il risultato della votazione.

Art. 43.

La presente convenzione non potrà essere denunciata fino al 1° gennaio 1922. In caso di denuncia, questa dovrà essere notificata al Governo della Repubblica francese, che ne darà comunicazione alle altre Parti contraenti. Essa non avrà effetto che un anno dopo la notificazione e varrà soltanto nei riguardi della Potenza che vi avrà proceduto.

La presente convenzione sarà ratificata.

Ciascuna potenza invierà la propria ratifica al governo francese, a cura del quale ne sarà dato avviso alle altre potenze firmatarie.

Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo francese.

La presente convenzione entrerà in vigore, per ciascuna potenza firmataria, di fronte alle altre potenze che l'abbiano già ratificata, quaranta giorni dopo il deposito della sua ratifica.

Appena la convenzione sarà entrata in vigore, il Governo francese ne invierà copia autentica alle Potenze che, in forza dei trattati di pace, si sono impegnate a sancire norme di navigazione aerea conformi a quelle di questa convenzione.

Fatta a Parigi il tredici ottobre mille novecento diciannove, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, e copie autentiche del quale saranno rimesse agli Stati contraenti.

L'esemplare datato come sopra potrà essere sottoscritto fino al dodici aprile mille novecento venti inclusivamente.

In fede di che, i Plenipotenziari, i poteri dei quali sono stati riconosciuti in buona e debita forma, hanno sottoscritto la presente convenzione, redatta in francese, in inglese e in italiano: i tre testi avranno pari efficacia.

(L. S.) Hugh C. Wallace.
(L. S.) Rolin-Jaequemyns.
(L. S.) Ismael Montes.
(L. S.) Raul Fernandes.
(L. S.) Eyre A. Crowe.
(L. S.) George H. Perley.
(L. S.) Andrew Fisher.
(L. S.) R. A. Blankenberg.
(L. S.) Thomas Mackenzie.
(L. S.) Eyse A. Crowe.
(L. S.) V. K. Wellington Koo.
(L. S.) Rafael Martinez Ortiz.
(L. S.) E. Dorn Y De Alsua.
(L. S.) S. Pichon.
(L. S.) N. Politis.
(L. S.) Guillermo Mathos Pacheco
(L. S.) Vittorio Scialoja.
(L. S.) K. Matsui.
(L. S.) Antonio Burgos.
(L. S.) I. J. Paderewski.
(L. S.) Alfonso Costa.
(L. S.) Alex. Vaida Voevod.
(L. S.) Dr. Ante Trumbic.
(L. S.) Charoon.
(L. S.) Stefan Osusky.
(L. S.) J. A. Buero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

Protocollo addizionale alla Convenzione del 13 ottobre 1919 per il regolamento della navigazione aerea

Le Alte Parti Contraenti si dichiarano disposte ad accordare deroghe all'art. V della Convenzione, su domanda degli Stati firmatari o aderenti interessati e solamente nei casi nei quali stimeranno degne di essere prese in considerazione le ragioni invocate.

Le domande saranno indirizzate al Governo della Repubblica francese che le comunicherà alla Commissione Internazionale della Navigazione aerea, come è previsto nell'art. 31 della Convenzione.

La Commissione Internazionale della Navigazione aerea esaminerà ciascuna domanda, che non potrà essere proposta all'accettazione degli Stati contraenti se non dopo essere stata approvata almeno con due terzi del totale possibile dei voti, vale a dire del totale dei voti che potrebbero essere dati se tutti gli Stati fossero presenti.

Ogni deroga accordata dovrà prima di avere efficacia essere espressamente accettata dagli Stati contraenti.

La deroga avrà l'effetto di autorizzare lo Stato contraente, al

cui profitto sia stata accordata, ad ammettere la circolazione sopra il suo territorio delle aeronavi di uno o più Stati non contraenti espressamente designati, e solamente per un periodo limitato fissato nel testo della decisione accordante la deroga.

Al termine di detto periodo, la deroga sarà rinnovata per tacito accordo per un periodo di eguale durata, salvo che uno degli Stati contraenti dichiari di opporvisi.

Inoltre, le Alte Parti Contraenti decidono di fissare per la data del 1° giugno 1920 la scadenza del termine per la firma del presente protocollo e di prorogare fino a tale data il termine per la firma della Convenzione del 13 ottobre 1919, in vista della connessione esistente tra il presente Protocollo e la suddetta Convenzione.

Fatto a Parigi, il primo maggio mille novecento venti, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e copie autentiche del quale saranno rimesse agli Stati contraenti.

Tale esemplare, colla data suindicata, potrà essere firmato fino al primo giugno mille novecento venti incluso.

In fede di che i plenipotenziari di cui seguono i nomi e i cui poteri sono stati riconosciuti in buona e debita forma hanno firmato il presente Protocollo di cui il testo italiano, il testo francese ed il testo inglese avranno lo stesso valore.

Hugh C. Wallace.
E. De Gaiffier.
J. C. Arteaga.
Derby.
George H. Perley.
Andrew Fisher.
Thomas Mackenzie.
R. A. Blankenberg.
Derby.
Vikyuin Wellington Koo.
Rafael Martinez Ortiz.
E. Dorn y De Alsua.
A. Millerand.
A. Romanos.
Bonin.
K. Matsui.
R. A. Amador
Erasme Piltz.
João Chagas.
D. J. Ghika.
Dr. Ante Trumbic.
Charoon.
Stefan Osusky.
J. C. Blanco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 898, che istituisce una decorazione di merito per i militari indigeni delle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Dopo le molte prove, anche recenti di fedeltà e zelo date dai militari indigeni delle Nostre colonie, è Nostro intendimento concedere un distintivo onorifico ai militari indigeni stessi di ogni grado, i quali siansi resi benemeriti per lungo e lodevole servizio;

E pertanto, sulla proposta del Nostro Ministro per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una « Decorazione di merito per i militari indigeni delle colonie italiane ».

Art. 2.

La decorazione consisterà in una stella a cinque raggi coniata in argento, sormontata, nei casi appresso indicati, da corona anche in argento, conforme all'annesso modello.

Art. 3.

Saranno autorizzati a fregiarsi della decorazione senza corona i militari indigeni che abbiano compiuto quindici anni di servizio, mantenuto buona condotta e dato prova di fedeltà e zelo, ed inoltre si siano in modo speciale distinti.

Saranno autorizzati a fregiarsi della decorazione con corona i militari indigeni che, trovandosi nelle anzidette condizioni, abbiano acquistato altresì benemerenze di eccezionale importanza.

Agli effetti sopra indicati, s'intendono equiparati ai suddetti militari, anche gli indigeni che facciano parte di corpi o gruppi militarizzati destinati ai vari servizi coloniali, anche di carattere civile.

Art. 4.

La decorazione si porterà al petto appesa con un nastro in seta della larghezza di mm. 33 a 11 righe verticali di uguale larghezza, alternate di color verde e bianco.

Art. 5.

I brevetti di autorizzazione a fregiarsi della decorazione saranno rilasciati, di concerto con i Ministri interessati dal Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, al quale i Governi coloniali faranno pervenire le loro proposte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DIAZ — DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 906, che autorizza la costruzione e l'esercizio di una coppia di ascensori colleganti il Corso Principe Amedeo e Piazza Manin con via Contardo, in Genova.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 settembre 1921, presentata dall'ing. Domenico Sertorio, per ottenere l'autorizzazione di costruire ed esercitare una coppia di ascensori in Genova, colleganti il Corso Principe Amedeo e Piazza Manin con via Contardo ed adiacenze, per servizio pubblico di passeggeri;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento, approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ingegnere Domenico Sertorio, domiciliato in Genova, è autorizzato a costruire ed esercitare, in base al progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Genova, una coppia di ascensori colleganti il corso Principe Amedeo e piazza Manin con via Contardo ed adiacenza, nella suddetta città, per servizio pubblico di passeggeri.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio degli ascensori, di cui sopra, dovranno osservarsi, oltre le disposizioni della legge e regolamento sopra citati, anche le norme e condizioni contenute nel disciplinare 8 marzo 1923, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza, che si riconoscessero necessarie all'atto del collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel Corpo di amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazione alla legge sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il D. L. 4 maggio 1916, n. 563, che porta modificazione all'organico dei Corpi di Commissariato militare e di Amministrazione;

Visto il R decreto 7 gennaio 1923, n 12;

In virtù dei poteri conferiti con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero della guerra di procedere, mediante concorso, al ripianamento delle vacanze esistenti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente del Corpo di amministrazione e di quelle che si verificheranno nel ruolo stesso entro il 15 agosto 1923.

Art. 2.

Il ripianamento di cui all'articolo precedente, potrà essere effettuato:

a) per i capitani, con trasferimento dei pari grado in S. A. P. delle varie armi e degli altri corpi;

b) per gli ufficiali subalterni con trasferimento: per 3/4 di ufficiali inferiori delle categorie in congedo delle varie armi e degli altri Corpi; e per 1/4 di ufficiali subalterni in S. A. P. delle varie armi e degli altri Corpi.

Art. 3.

Gli ufficiali inferiori del S. A. P. delle varie armi e Corpi potranno concorrere al trasferimento, a domanda, purchè siano ritenuti in possesso delle necessarie attitudini allo speciale servizio.

Art. 4.

Gli ufficiali delle categorie in congedo saranno scelti tra quelli che soddisfino ai seguenti requisiti, riferibili alla data suddetta del 15 agosto 1923:

a) non abbiano superata l'età di 28 anni, se sottotenenti, o di 32, se di grado superiore;

b) siano celibi, o, se ammogliati, abbiano compiuto il 25° anno di età;

c) abbiano prestato almeno 4 mesi di servizio come ufficiali presso Comandi o reparti dell'esercito operante durante l'ultima guerra;

d) contino almeno 4 mesi di servizio con funzioni amministrative.

Il limite di età di cui alla lettera *a*), potrà essere superato di un numero di anni, mesi e giorni pari a quello che il concorrente abbia trascorsi presso l'esercito operante, oppure in zone di occupazioni all'estero dichiarate in istato di guerra o nelle colonie.

Art. 5.

L'eventuale deficienza dei concorrenti idonei di uno dei due rami del reclutamento, andrà a vantaggio della esuberanza che fosse per verificarsi nell'altro.

Art. 6.

Il trasferimento di ruolo per gli ufficiali in S A P. sarà effettuato col grado da essi rivestito. Sarà altresì conservata l'anzianità già conferita nel grado di capitano e di tenente, sempre quando essa n n risulti anterio e al 31 dicembre 1922 per i capitani, ed al 10 febbraio 1918 per i ten nti, nei quali casi gli ufficiali trasferiti nel ruolo di amministrazione assumeranno rispettivamente le dette anzianità.

Art. 7.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo la nomina a tenente e sottotenente in S A. P. s'intenderà effettuata sotto la data del 1° gennaio 1923, e l'anzianità assoluta sarà stabilita retrodatando la nomina di tanti mesi e giorni, quanti corrispondono alla metà di quelli effettivamente passati al comando dei reparti combattenti nella zona di operazione tra il 26 maggio 1915 ed il 3 novembre 1918, aumentati di sei mesi per ogni ferita riportata in combattimento (purchè in azioni diverse, in caso di ferite multiple).

Come per i precedenti reclutamenti è ammessa la rinuncia al grado raggiunto nelle categorie in congedo, cui il concorrente appartiene, allo scopo di poter conseguire nel S. A. P. quello immediamente inferiore.

Art 8.

Il Ministero della guerra è autorizzato a stabilire nel bando di concorso, in applicazione del presente decreto, le norme per l'accertamento della idoneità e della graduatoria degli aspiranti al trasferimento di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 932, relativo al voto professionale degli insegnanti governativi delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Considerato il carattere della funzione educativa e nazionale affidato agli insegnanti delle scuole italiane all'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Gli insegnanti governativi delle scuole italiane all'estero, nell'atto di assumere servizio, dovranno pronunciare un solenne voto professionale secondo la formula seguente:

« Sul mio onore e nella piena consapevolezza dei miei doveri solennemente prometto:

di educare le scolaresche italiane che mi si affideranno ai più puri sensi di amore per il nostro paese e alla più profonda devozione al Re e alle istituzioni della patria;

di infondere nell'animo dei miei alunni la fierezza di appartenere a una delle più nobili nazioni e, insieme, d'ispirare in essi il rispetto più assoluto per le istituzioni politiche, le credenze religiose, le consuetudini morali e civili del paese che ospita le scuole italiane;

di suscitare nei miei alunni non italiani quel senso di ammirazione e di rispetto per l'Italia cui essa ha diritto per le glorie e i tormenti della sua storia e per l'opera incessantemente spesa dal suo popolo a profitto dell'incivilimento umano;

prometto infine di integrare l'opera mia di educatore con quella di cittadino, spiegando energica azione di propaganda dell'italianità e, sovra tutto, di fattiva concordia perchè in seno alla colonia si costituisca un unico fascio di volontà tutte intese alla prosperità economica dell'Italia e al suo maggior prestigio politico nel mondo ».

Art. 2.

L'obbligo del voto è esteso agl'insegnanti italiani delle scuole sussidiate dal R. Governo, salvo casi speciali in cui i Regi agenti giudicheranno opportuna la deroga.

Art 3.

Il voto sarà pronunciato dagl'insegnanti, nell'atto di assumere servizio o presso il Ministero degli affari esteri o presso i Regi Consolati.

Nella prima applicazione del presente decreto il voto sarà pronunciato da tutti gli insegnanti nei modi che saranno prescritti dal Ministro degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 933, che sopprime il Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480;

In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero è soppresso.

Le sue funzioni, di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, saranno temporaneamente esercitate dal Consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Sarà udito egualmente in via temporanea il parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri per l'applicazione degli articoli 20, comma terzo, e 31, comma secondo, della legge sopracitata.

Le altre attribuzioni già affidate al Consiglio centrale saranno direttamente esercitate dal Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 937, che autorizza la messa in vendita di una nuova specie di sigaretta denominata « EJA ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto del 1° aprile 1920, n. 371;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' messa in vendita una nuova specie di sigaretta sotto il nome di Eja! da esitarsi al pubblico al prezzo di L. 220 il chilogrammo convenzionale e quindi a centesimi 22 cadauna sigaretta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con quelli della guerra, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la data del 30 giugno 1923 sono licenziati tutti i capi operai ed operai borghesi a matricola, gli operai straordinari ed apprendisti e i giornalieri o avventizi dipendenti dal Ministero della guerra; nonchè tutti i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti, provvisori, giornalieri ed apprendisti dipendenti dal Ministero della marina.

Non sarà applicata la disposizione di cui al precedente comma a quel personale permanente o a matricola di cui al comma stesso esercitante speciali attribuzioni o mestieri, che le due Amministrazioni determineranno con apposito decreto, ma in ogni caso non eccedente, complessivamente, il numero di 800 per l'Amministrazione della guerra e il numero di 500 per l'Amministrazione della marina.

Le Amministrazioni della guerra e della marina hanno facoltà di licenziare ad ogni momento anche tale personale con il trattamento di previdenza stabilito dal presente decreto da riferirsi al momento del licenziamento: il personale medesimo però non può essere collocato a riposo dietro propria domanda se non nei casi contemplati dall'art. 154 e 155 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dall'art. 1 della legge 26 dicembre 1901, n. 518. Le stesse Amministrazioni hanno anche facoltà di colmare le vacanze che si formeranno in seguito in questa categoria di personale.

È in facoltà delle due Amministrazioni suddette di riassumere, in rapporto alle effettive esigenze di servizio, i personali licenziati di cui al 1° comma, alle normali condizioni del contratto di lavoro privato, in base alle disposizioni regolamentari ed istruzioni che saranno emanate dalle Amministrazioni dalle quali essi dipendono.

Art. 2.

Le persone licenziate a norma del precedente articolo e che appartengono al personale a matricola o permanente, ed alla data del 30 giugno 1923 abbiano raggiunto 25 anni o più di servizio utile a pensione avranno diritto al trattamento di pensione in base alle norme vigenti e nella misura di cui alla seguente tabella:

CATEGORIE	A 25 anni di servizio. Giornate ultima mercede	Aumento per ogni anno di servizio utile in più del 25 Giornate ultima mercede	Massimo a 25 anni di servizio	Massimo assoluto
I Capi operai e capi lavoranti con mercede giornaliera di L. 14 e più .	150	5	2.100	3.000
II. Capi operai e capi lavoranti con mercede giornaliera inferiore a L. 14	150	5	1.700	2.600
III. Operai e lavoranti con mercede giornaliera di L. 14 e più	1'0	5	2.000	2.400
IV. Operai e lavoranti con mercede giornaliera non inferiore a L. 8 ma inferiore a L. 14	150	5	1.500	2.000
V. Operai e lavoranti con mercede giornaliera inferiore a L. 8	150	5	900	1.200

Il trattamento di pensione spetta anche a quegli operai a matricola e lavoranti permanenti che contino non meno di 20 anni di servizio utile a pensione, ma con la diminuzione di tanti venticinquesimi del relativo assegno stabilito dalla tabella suddetta, quanti sono gli anni mancanti a raggiungere il limite di 25 anni.

In nessun caso la pensione di riposo può essere inferiore a L. 900.

Per gli operai pagati ad ore, la paga giornaliera è valutata in base ad otto ore di lavoro al giorno.

Non sono computati per la liquidazione delle pensioni per tutti gli indennizzi di cui al presente decreto, il cottimo, mancato cottimo o il soprassoldo ad economia, nè le indennità di caro viveri.

A dette persone ed ai loro superstiti sono applicabili tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni che non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 3.

A coloro cui la pensione compete in base alla tabella di cui all'art. 2 non è dovuto l'assegno mensile stabilito dal R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304.

Nel caso che la maggiore pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore, risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art. 4.

Per le vedove degli operai e lavoranti considerati nel precedente articolo 2 i quali abbiano contratto matrimonio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla pensione non è subordinato alla condizione che il matrimonio abbia preceduto di due anni almeno la data di cessazione dal servizio o di decesso del marito.

Art. 5.

Agli operai a matricola e lavoranti permanenti riformati dal 1° luglio 1922, sarà liquidata la pensione di riforma sulla base della tabella di cui al precedente articolo 2 qualora si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 156 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, num. 70.

Art. 6.

Alle famiglie degli operai a matricola e dei lavoranti permanenti, morti dopo il 30 giugno 1922, sarà fatto il trattamento di quiescenza di cui al citato T. U. di leggi n. 70 sulla base della pensione, che sarebbe spettata all'operaio secondo le norme del presente decreto al momento della morte.

Art. 7.

Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni del personale a matricola del Ministero della guerra sono applicabili anche a coloro che sono stati iscritti a matricola posteriormente al 15 luglio 1906, sotto l'imperio della legge 15 luglio 1906, n. 360 il cui art. 4 resta così abrogato.

Art. 8.

Ai pensionati di cui all'art. 2 che siano riassunti dallo Stato a norma del quarto comma dell'art. 1, viene sospeso il pagamento della pensione per tutto il tempo in cui essi presteranno servizio statale: al cessare di questo servizio il pagamento della pensione verrà ripreso nella medesima precedente misura.

Art. 9.

Agli operai a matricola e lavoranti permanenti licenziati alla data del 30 giugno 1923 a norma del precedente art. 1 e senza diritto a pensione, sarà concessa una indennità pari a 25 giornate dell'ultima

mercede per ogni anno di servizio che sarebbe stato utile agli effetti della pensione: tale indennità sarà portata a 30 giornate per coloro che, per disposizione di legge o di regolamento, sono pagati per tutti i giorni dell'anno.

In ogni caso l'indennità non sarà inferiore a L. 500 per gli uomini ed a L. 300 per le donne.

Tale indennità sarà corrisposta:

1° a coloro che siano licenziati senza essere riammessi a norma del quarto comma dell'art. 1, per metà entro i 15 giorni dal licenziamento, e per metà nel mese di dicembre 1923, salvo che nel frattempo abbiano riassunto servizio statale, nel qual caso detto pagamento verrà differito alla futura cessazione del servizio, come nel caso contemplato dal seguente punto 2°;

2° a coloro che sono riammessi a norma del citato quarto comma dell'art. 1, l'indennità, nella misura stabilita in base ai servizi anteriori al 1° luglio 1923, sarà corrisposta entro 15 giorni da quello in cui cesseranno dal servizio.

Art. 10.

A tutto il personale a matricola, permanente, provvisorio, straordinario, avventizio delle due Amministrazioni della guerra e della marina ed a quello giornaliero della marina che non fosse riammesso al lavoro a norma del 4° comma dell'art. 1, sarà corrisposta, entro il 1° agosto 1923, la seguente indennità di licenziamento:

a) al personale a matricola e permanente, esclusi i pensionati per riforma, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto, 60 giornate di mercede qualunque sia il servizio prestato, in sostituzione di qualsiasi altro compenso che i regolamenti delle due Amministrazioni militari stabiliscono nei casi di collocamento a riposo.

b) al personale provvisorio della Regia marina 20 giornate, e a quello straordinario e avventizio delle due Amministrazioni nonchè a quello giornaliero della marina, 15 giornate di mercede, per ogni anno di servizio prestato da operaio senza interruzione dall'ultima ammissione con un minimo di L. 300 per gli uomini e di L. 200 per le donne e di L. 150 per gli apprendisti.

Il trattamento di cui nel presente articolo non spetta a coloro che, invitati, si rifiutassero di riprendere servizio dopo il licenziamento.

Il trattamento di cui alla lettera *b*) del presente articolo verrà fatto anche a coloro che dopo la riammissione venissero licenziati d'autorità entro il 30 giugno 1924, con la deduzione di tanti dodicesimi quanto saranno i mesi in cui essi saranno trattenuti al lavoro.

I riammessi entro l'anno dal loro licenziamento dovranno riversare all'Amministrazione tanti dodicesimi dell'indennità quanti mesi mancano per completare l'anno dalla data di riammissione al 30 giugno 1924.

Art. 11.

Agli allievi della R. marina iscritti alle scuole operai al 30 giugno 1923 sarà corrisposta, al termine della ferma assunta nel Corpo R. equipaggi, un'indennità di L. 500 purchè non vengano esclusi dalle scuole e non vengano eventualmente assunti nella categoria di cui al 2° comma dell'art. 1.

Art. 12.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali assumerà il servizio delle pensioni dirette, delle pensioni di riversibilità e delle indennità di cui all'art. 9, il cui costo, da determinarsi sulla base delle tariffe approvate col R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, sarà ripartito in 20 annualità costanti al saggio del 5 % e corrisposte dallo Stato in due rate semestrali posticipate.

A tale uopo i Ministeri della guerra e della marina dovranno trasmettere alla predetta Cassa gli elenchi nominativi di coloro cui sia stata assegnata la pensione o l'indennità o le variazioni per sospensione di pensioni, loro ripristino o per tardivo conferimento di indennizzo.

In base a tali elenchi la Cassa Nazionale determinerà l'annualità dovuta dallo Stato distinguendo la parte afferente al Ministero della guerra da quella afferente al Ministero della marina e le variazioni posteriori a tale annualità in seguito a sospensione di pensione o a ripristino delle stesse od a tardivo conferimento d'indennità.

Art. 13.

Per i nuovi operai assunti in servizio a partire dal 1° luglio 1923 dalle due Amministrazioni della guerra e della marina, compresi gli operai riammessi secondo le norme del presente decreto, resta fermo l'obbligo dell'assicurazione, a norma dei decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603 e 27 ottobre 1922, n. 1479, sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma, gli operai appartenenti alla categoria contemplata nel 2° comma dell'art. 1.

Art. 14.

Il presente decreto è applicabile anche ai famigli della R. Accademia navale e della R. scuola meccanici.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni speciali relative agli indennizzi di licenziamento pel personale lavorante della guerra e della marina, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 16.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio 1923-924 saranno portati gli stanziamenti o introdotte le necessarie va-

riazioni per il pagamento delle indennità di licenziamento di cui agli articoli 10 e 11.

A partire dall'esercizio 1923-924 e per 20 esercizi consecutivi sarà stanziata negli stati di previsione dei predetti Ministeri l'annualità da corrispondere alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 12.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — DE STEFANI — CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poterii.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° febbraio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ceccano (Roma).

SIRE!

Nell'ottobre scorso l'amministrazione del comune di Ceccano ha rassegnato le dimissioni per il mutato orietamento della pubblica opinione in segnito agli ultimi avvenimenti politici ed il prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Sommarie indagini eseguite dal detto funzionario hanno rilevato il dissesto finanziario del Comune, determinato dall'omessa formazione dei ruoli delle tasse, e dalla consuetudine dell'Amministrazione di provvedere anche ai bisogni ordinari mediante contrattazione di mutui; l'irregolare erogazione di spese considerevoli non preventivamente autorizzate od approvate dall'autorità tutoria; lo scarso rendimento del dazio di consumo e della tassa per le occupazioni di suolo pubblico, sia per la soverchia mitezza della tariffa, sia per la colpevole tolleranza usata dai preposti alla riscossione; il disordine dei servizi, e degli uffici municipali. In tali condizioni s'a per dare all'amministratore straordinario poteri adeguati per porlo in grado di provvedere efficacemente alla sistemazione finanziaria della civica azienda ed al riassetto dei servizi, sia per colpire con idonea sanzione la rappresentanza elettiva, che del mandato affidatole dal corpo elettorale ha fatto si deplorevole sgoverno, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceccano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Turriziani Giovanni Battista, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 26 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arsiero (Vicenza).

SIRE!

In seguito a gravi manifestazioni ostili da parte della popolazione verso gli amministratori e particolarmente verso gli impiegati del comune di Arsiero, il prefetto di Vicenza dispose una inchiesta sul funzionamento di quella civica azienda.

Le indagini dell'inquirente hanno portato a gravi conclusioni in dipendenza delle quali il segretario comunale ed un applicato vennero sospesi dalle funzioni e dallo stipendio e deferiti alla autorità giudiziaria.

Risultò inoltre che gli uffici municipali, a quattro anni di distanza dall'invasione nemica, permangono in deplorevole disordine.

Il bilancio preventivo per l'esercizio in corso non è stato ancora apprestato; il tesoriere comunale non presenta i conti dal 1913; impiegati ed amministratori, specialmente durante la guerra, hanno avuto indebito maneggio di rilevanti somme di proprietà del Comune, gestite spesso fuori bilancio e, per disordine in cui si trovano le contabilità relative non è possibile stabilire la situazione finanziaria del Comune e le responsabilità dei singoli gestori.

In seguito ai risultati dell'inchiesta il sindaco, la Giunta ed altri consiglieri hanno rassegnato le dimissioni, per cui la rappresentanza elettiva, tenendo conto di altre precedenti vacanze, si è ridotta a soli 4 membri sui 20 assegnati per legge.

Il prefetto ha dovuto, quindi, assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Dovendosi però munire lo straordinario amministratore di poteri più ampi per dargli modo di provvedere adeguatamente alla riorganizzazione amministrativa e finanziaria del Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arsiero, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Eugenio Bianchi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 febbraio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Loreto Aprutino (Teramo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Loreto Aprutino per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altronde, la situazione dei partiti locali di indire subito le elezioni per la ricostituzione della rappresentanza elettiva.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 3 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Loreto Aprutino, in provincia di Teramo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Loreto Aprutino è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vicenza.

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Vicenza, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della civica azienda, e non ravvisandosi d'altronde, opportuno, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 14 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vicenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vicenza è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 marzo 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Varese (Como).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Varese, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e ravvisandosi, d'altronde, l'opportunità di ritardare per qualche tempo le elezioni comunali per farle coincidere con quelle per la ricostituzione dell'Amministrazione provinciale,

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 24 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Varese, in provincia di Como;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Varese, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Regio decreto 26 aprile 1923 che sospende l'esecuzione del R. decreto 21 gennaio 1923 nei riguardi dell'Università agraria di Palestrina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 gennaio 1923, registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1923, reg. n. 2 agricoltura, foglio n. 104, col quale, ai sensi dell'art. 28 del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, fu provveduto allo scioglimento di alcune Associazioni agrarie della provincia di Roma, fra cui l'Università o Consolato agrario di Palestrina;

Considerato che tale scioglimento fu determinato dal fatto che l'Ente agrario non era fornito di patrimonio adeguato al suo funzionamento;

Ritenuto che da ulteriori indagini è risultato che l'Ente stesso ha in corso un giudizio per identificazione dei fondi soggetti alle servitù civiche riconosciute e che si ravvisa quindi opportuno sospendere frattanto, nei riguardi dell'Ente, l'esecuzione del provvedimento anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'esecuzione del R. decreto 21 gennaio 1923, col quale furono disciolte alcune Associazioni agrarie della provincia di Roma è sospeso nei riguardi dell'Università o Consolato agrario di Palestrina.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Decreto Ministeriale concernente norme per disciplinare il conferimento degli incarichi per il collaudo dei fabbricati costruiti col contributo governativo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduto il Regio decreto in data 8 febbraio 1923, n. 345, che stabilisce norme per i collaudi dei fabbricati costruiti col contributo governativo;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con criteri uniformi il conferimento degli incarchi di collaudo, di spettanza di questo Ministero;

DECRETA:

Art. 1.

Presso l'Ufficio dell'edilizia popolare sono istituiti due registri uno relativo ai collaudi e l'altro relativo ai collaudatori, la cui nomina spetta al Ministero per l'industria e il commercio.

Nel registro dei collaudi dovranno essere annotati gli elementi seguenti:

1° Ente costruttore;
2° lotto al quale si riferisce il collaudo;
3° località in cui sorgono i fabbricati;
4° Ente mutuante;
5° ammontare del mutuo per il quale fu concesso il contributo;
6° cognome e nome dei collaudatori e autorità dalla quale emana la nomina;
7° data e numero del provvedimento che nomina il rappresentante del Ministero per l'industria e il commercio;
8° data della relazione finale di collaudo.

Nel registro dei collaudatori di nomina Ministeriale dovranno risultare le seguenti annotazioni:

1° cognome, nome dell'ingegnere governativo o dell'ingegnere libero professionista, incaricato dal Ministero per l'industria e commercio;
2° Ente costruttore;
3° costruzioni formanti oggetto del collaudo e località relative;
4° ammontare presunto dei lavori;
5° data e numero del provvedimento d'incarico;
6° data della relazione di collaudo;
7° somma liquidata al collaudatore a titolo di compenso.

I registri predetti saranno tenuti dal funzionario dirigente i servizi tecnici dell'ufficio, al quale i collaudatori dovranno fornire le indicazioni necessarie.

Art. 2.

Gli incarichi per i collaudi di competenza del Ministero d'industria e commercio, ai sensi del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345, non possono essere conferiti che con provvedimento del Ministro.

I funzionari tecnici del Ministero non possono accettare incarichi di collaudo nè compiere prestazioni affini su richiesta diretta di Enti interessati, senza averne ottenuta l'autorizzazione del Ministro.

Art. 3.

Entro 15 giorni dalla data del presente decreto i funzionari tecnici del Ministero debbono dichiarare per iscritto al loro capo d'ufficio quali incarichi abbiano avuto per collaudo di lavori edilizi che godono del contributo dello Stato.

In tale loro dichiarazione debbono fornire tutte le notizie necessarie a prendere le prescritte annotazioni nei registri di cui all'art. 1 del presente decreto coll'indicazione degli onorari già percepiti.

Gli incarichi di collaudi già conferiti ai suddetti funzionari non avranno valore se non saranno confermati con provvedimento del Ministro.

Art. 4.

Gli incarichi delle visite definitive prescritte dall'art. 4 del decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1921 non possono essere conferiti che con provvedimento del Ministro.

Roma, 1° maggio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1923, n. 4, la Società anonima Terme di San Pellegrino è stata autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di San Pellegrino dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalle sorgenti Palazzolo e Salaroli in San Pellegrino e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro color verde chiaro della forma conosciuta in commercio col nome di Vichy o San Pellegrino, della capacità di circa un litro quelle grandi e di circa mezzo litro quelle piccole.

Le bottiglie grandi sono contrassegnate con etichette lunghe cent. 26 ed alte cent. 13.

L'etichetta è divisa in due spazi: il primo a sinistra è bianco con stampato su di esso i risultati dell'analisi chimica e batteriologica, e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; il secondo è a fondo verde con margine lineare nero.

Questo settore delle dimensioni di cm. 20 × cm. 11 colorato in verde con fondo screziato porta in filograna per traverso in linea circolare la dizione « S. Pellegrino ».

Sulla parte in alto di questo settore è stampata in quattro linee orizzontali, ogni linea a carattere diverso di varia altezza, la dizione « Società anonima delle Terme di San Pellegrino — San Pellegrino — Acqua Litinica — Alcalina — Antiurica — Anticatarrale — Battericamente pura ».

Nel mezzo, verso l'alto è impressa una stella a tinta rossa a cinque punte con filettatura bianca al margine.

Questo settore - dopo la surriportata dizione - è diviso in quattro spazi rettangolari uguali, in ciascuno dei quali sono indicate in lingua italiana, francese, spagnola, inglese, le affezioni per le quali si consiglia l'uso dell'acqua.

Ai due lati del predetto settore è stampato in senso verticale « Bottiglia e tappo sterilizzati ».

Le bottiglie piccole sono contrassegnate con etichette delle dimensioni di cm. 23 × cm. 10, uguali per colori e dicitura, ma con caratteri proporzionalmente più piccoli, il tutto conforme agli esemplari allegati.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*). (E). n. 34).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3561 — Data della ricevuta: 29 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Girelli Eusebio fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 115 — Data della ricevuta 25 settembre 1920 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione della ricevuta: Mancini Antonio fu Ambrogio — Titoli di debito pubblico al portatore 10 - Ammontare della rendita L. 165 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

* * *

Divisione I — Portafoglio

Comunicato.

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 7 al 13 maggio 1923, è stata fissata in lire trecentonovantaquattro rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovantaquattro aggiunta cambio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 4 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	137 —	Dinari	—
Londra	94 75	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 19	Belgio	118 50
Spagna	312 —	Olanda	8 —
Berlino	0 056	Pesos oro	16 975
Vienna	0 0285	Pesos carta	7 475
Praga	60 75	New York	20 46

Oro 394 78

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	81 93	—
3 50 % netto (1902)	—	
3 % lordo		—
5 % netto	88 93	—

INSERZIONI

Società anonima Italo-Africana

SEDE IN MILANO

Capitale Lire 615.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 29 maggio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, via Senato, n. 38, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Esame della situazione della Società in rapporto all'art. 36 dello statuto sociale, ed eventuali deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il 23 maggio 1923 presso la sede sociale suindicata.

I possessori di azioni nominative potranno intervenire all'assemblea senz'uopo di deposito delle azioni.

L'assemblea di seconda convocazione, qualora andasse deserta quella di prima convocazione per mancanza di numero legale di azionisti presenti, avrà luogo il 4 giugno 1923, alla stessa ora, e nella medesima località.

Milano, 3 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13740 — A pagamento

Società anonima Nastrificio Ausonia

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 1.200.000 interamente versato

Gli azionisti sono invitati all'assemblea straordinaria che si terrà il giorno 24 maggio 1923, alle ore 11, nei locali della Società nazionale di trasporti fratelli Gondrad in Milano, via Pontaccio n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica degli articoli 13 e 21 dello statuto sociale.

In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è indetta pel giorno 31 maggio alla stessa ora e nei medesimi locali.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato per la prima convocazione entro il 20 corrente e per la seconda, non oltre il 27 corrente.

Milano, 3 maggio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

13755 — A pagamento.

Fonderie Ambrogio Necchi

SOCIETA' ANONIMA

SEDE PAVIA

Capitale L. 10.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

dell'assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 24 maggio 1923, alle ore 15, in Pavia, nei locali della spett. Banca popolare agricola commerciale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre amministratori.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione dell'emolumento per quelli effettivi.
6. Approvazione del verbale della seduta.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore o i certificati di azioni nominative non più tardi del 20 maggio inclusivo, presso la Cassa sociale oppure presso la Banca popolare agricola commerciale di Pavia o filiale di Milano (via Moneta n. 1) od il Credito commerciale di Pavia oppure presso il Credito italiano o la Banca commerciale italiana di Milano.

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fissata pel successivo 31 maggio alla stessa ora e nello stesso luogo.

Pavia, 3 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13754 — A pagamento

Società nazionale di navigazione

Capitale sociale Lit. 15,000.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

AVVISO

Si avvisano i portatori delle obbligazioni della Società nazionale di navigazione che il giorno 24 maggio 1923, alle ore 14, nella sede della Società in Genova, piazza della Zecca n. 6, avrà luogo la 12ª estrazione per il rimborso delle obbligazioni stesse, ai sensi del piano di ammortamento approvato con verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci in data 23 maggio 1917.

Genova, maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13760 — A pagamento.

Società anonima

Costruzioni meccaniche Riva

già ing. Riva e C.

SEDE MILANO

Capitale L. 6,000,000

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il 26 maggio 1923, ore 10, in Milano, nella sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Modifica della denominazione sociale.
2. Aumento del capitale sociale a otto milioni o a quell'altra cifra che l'assemblea determinerà.
3. Modifica del numero dei consiglieri d'amministrazione.
4. Inerenti e dipendenti modificazioni di statuto.

L'eventuale seconda convocazione sarà tenuta il giorno successivo, stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere effettuato nei termini di statuto presso la sede sociale.

Il Consiglio.

13765 — A pagamento.

"Società anonima Fornace Assunta"

Sede in Milano

Capitale Lire 110.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 29 maggio 1923, ore 11,30, in Milano, presso lo studio del notaio dott. Cesare Augusto Ferrario in via Monte di Pietà, n. 24, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 28 febbraio 1923 previa relazione dell'amministratore e dei sindaci.
2. Nomina dell'amministratore e del Collegio sindacale; determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il 23 maggio 1923 presso lo studio dell'avv. Antonio Vismara in Milano, via Cusani, num. 18.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il 12 giugno 1923, stesso luogo ed ora.

L'amministratore.

13766 — A pagamento.

“ TERNI „

Società per l'industria e l'elettricità Terni, Vickers-Terni, carburo

SEDE IN ROMA

Via Due Macelli, 66 (palazzo proprio)

Capitale sociale L. 120.000 000 interamente versato

SI RENDE NOTO

che il giorno 2 maggio corrente fissato per la estrazione a rimborso **alla pari delle obbligazioni ipotecarie** di L. 500 ognuna, emesse dalla cessata **Società italiana per il carburo di calcio,** nell'agosto 1911, vennero sortite nella sede sociale in **Roma, coll'intervento** del **Regio** notaio Enrico Masi, le sottoindicate **n. 314 obbligazioni unitarie e n. 64** obbligazioni quintuple **segnate dai numeri corrispondenti e cioè**

N. 314 obbligazioni unitarie

9	15	54	76	86	102
120	125	150	173	233	281
362	466	478	491	534	555
573	632	648	657	667	689
718	722	793	857	896	913
925	953	983	995	1047	1060
1065	1088	1114	1118	1130	1158
1170	1211	1215	1248	1255	1256
1260	1347	1409	1411	1422	1462
1471	1487	1493	1521	1567	1579
1618	1647	1684	1692	1714	1728
1747	1824	1829	1852	1947	1981
1982	2006	2055	2084	2087	2153
2193	2197	2212	2307	2377	2378
2382	2414	2435	2481	2524	2532
2534	2581	2693	2694	2733	2744
2837	2848	2852	2897	2933	2988
2992	3001	3009	3036	3046	3059
3060	3067	3082	3083	3094	3106
3111	3118	3129	3134	3148	3169
3170	3226	3242	3248	3254	3278
3302	3341	3351	3416	3418	3463
3506	3703	3766	3779	3795	3810
3846	3932	3941	3955	3971	3983
4068	4147	4195	4261	4266	4285
4316	4369	4370	4429	4435	4505
4527	4550	4606	4608	4632	4679
4686	4731	4780	4798	4817	4886
4906	4920	4931	4972	4998	5022
5039	5041	5083	5085	5111	5116
5125	5130	5146	5161	5204	5232
5258	5273	5284	5303	5313	5317
5332	5441	5510	5520	5699	5755
5774	5788	5795	5799	5832	5850
5857	5866	5867	5898	5971	5976
6008	6044	6099	6189	6207	6214
6258	6275	6307	6308	6399	6414
6448	6490	6586	6606	6609	6625
6651	6657	6661	6670	6684	6726
6809	6820	6933	6954	6961	7005
7032	7042	7051	7058	7113	7139
7181	7199	7203	7212	7224	7225
7252	7254	7270	7291	7345	7361
7364	7370	7391	7424	7426	7464
7489	7497	7501	7517	7528	7635
7661	7704	7711	7730	7759	7763
7778	7781	7821	7822	7830	7850
7980	7995	8001	8006	8029	8046
8200	8207	8212	8219	8239	8333
8334	8415	8420	8430	8469	8480
8482	8508	8583	8606	8663	8687
8761	8784	8872	8873	8887	8943
8948	8960.				

N 64 obbligazioni quintuple

9022	9029	9041	9077	9125	9128
9145	9154	9158	9162	9178	9280
9288	9299	9306	9363	9422	9430
9442	9450	9451	9458	9459	9497
9596	9609	9616	9646	9659	9667
9683	9690	9721	9725	9754	9859
9969	10016	10086	10088	10094	10099
10112	10142	10187	10258	10263	10315
10318	10388	10409	10448	10451	10540
10582	10588	10591	10595	10649	10713
10717	10734	10753	10760.		

A termini dell'atto di emissione le suddette obbligazioni estratte sono rimborsabili dal 1° luglio 1923, ed il rimborso sarà fatto presso la sede della Società e presso gli Istituti seguenti:

Banca commerciale italiana e Filiali;

Credito italiano e Filiali.

Roma, 4 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13761 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA DI CONSUMO

Carlo Rota

Sampierdarena

I soci sono convocati in **assemblea** generale ordinaria la sera del **23 maggio 1923,** alle ore 20, nel salone, gentilmente concesso, della Società operaia « Universale » via Mameli, n. 2, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione semestrale.
2. Varie

N. B. — Trascorsa un'ora da quella indicata l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sampierdarena, 4 maggio 1923.

Il presidente
Giuseppe Storace.

Il segretario
Dario Piano.

13778 — A pagamento.

Società anonima laterizi e calci

SEDE IN RAVENNA

Avviso di convocazione

L'assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria nella sede della Società in Ravenna, via Angelo Mariani n. 9, pel giorno di domenica 27 maggio 1923, ad ore 10, per trattare e discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del **Consiglio** di **amministrazione sull' esercizio 1922-923.**

2. Rapporto dei sindaci.

3. Discussione ed **approvazione** del **bilancio dell' esercizio chiuso al 28 febbraio 1923.**

4. Nomina di un consigliere d'amministrazione in sostituzione del sig. ing. cav. Ugo Vignuzzi, defunto.

5. **Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.**

Per essere ammessi all'assemblea a sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, i soci dovranno depositare i loro titoli al portatore e i certificati nominativi, cinque giorni liberi prima di quello stabilito dall'assemblea presso la sede del Credito italiano di Milano, della Banca commerciale di Bologna e presso la Cassa sociale alla sede della Società.

Qualora la prima adunanza non risultasse valida, la seconda convocazione sarà tenuta nello stesso luogo il giorno stesso di domenica 27 maggio 1923, ad ore 14.

Ravenna, 5 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13790 — A pagamento

IMMOBILIARE LOMBARDA

Essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione per mancanza del numero legale, gli azionisti della Immobiliare lombarda, Società anonima per azioni col capitale di L. 500.000 sono nuovamente convocati in assemblea per il 13 giugno 1923, alle ore 14, nella sede sociale in Milano (via Andegari 4).

In via ordinaria:

Per discutere ed approvare il bilancio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 1921-922, procedere alla sostituzione dell'amministratore dimissionario, nominare 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'esercizio 1923 e determinare la retribuzione dei sindaci effettivi per gli esercizi 1921-922.

In via straordinaria:

Per deliberare sulla proposta di aumento del capitale da lire 500.000 a L. 1.500.000 e modificare conseguentemente l'art. 3 dell'atto costitutivo.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato alla sede medesima entro il 7 giugno 1923.

L'amministratore.

13785 — A pagamento.

Istituto autonomo per le case popolari ed economiche OSTIGLIA

Avviso di convocazione dell'assemblea generale

Il presidente

Visto l'art. 1 del vigente statuto sociale;

AVVISA

che l'assemblea generale degli azionisti è convocata pel giorno di domenica 13 corrente, e in caso di seconda convocazione per la domenica successiva alle ore 16,30, in un locale del palazzo comunale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rendiconto finanziario degli esercizi 1921-922.

Ostiglia, 3 maggio 1923.

Il presidente.
ing. G. Schiappadori.

13791 — A pagamento.

Federazione italiana cooperative combattenti

Cooperativa lavoratori di porto e delle spiaggie "Nazario Sauro"

Porto S. Stefano

I soci sono invitati all'assemblea straordinaria che avrà luogo il 21 corrente, alle ore 8, nella sede sociale, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Unificazione delle Cooperative fra i lavoratori del porto.
2. Varie.

N. B. — Trascorsa un'ora sarà tenuta in seconda convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

13792 — A pagamento.

Società anonima per il Teatro degli Italiani

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 23 corr. alle ore 15 nella sede sociale, Via della Consulta, n. 4, in prima convocazione e in seconda convocazione per il successivo giorno 24 alla medesima ora e nello stesso locale, per discutere e deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Situazione patrimoniale e contabile.
3. Riduzione del capitale sociale e provvedimenti conseguenziali anche in ordine all'art. 146 Codice di commercio.
4. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
5. Eventuale nomina di un nuovo Consiglio d'amministrazione e di un nuovo Collegio sindacale.
6. Provvedimenti varii.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni non oltre il giorno 18 corrente nella sede sociale.

Roma, 5 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13810 — A pagamento.

Società agricola italo-somala

Anonima

SEDE MOGADISCIO

Capitale sociale L. 24.000.000 – interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 25 maggio 1923, alle ore, 14 in Milano via Meravigli n. 7, nei locali della spett. Banca commerciale italiana, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento.

Parte straordinaria:

1. Proposta dell'aumento del capitale sociale.
2. Conseguenti modifiche dello statuto.
3. Eventuali.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, gli azionisti sono convocati in assemblea di seconda convocazione per il successivo giorno 26, alla medesima ora, nei medesimi locali.

Milano, 4 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13811 — A pagamento.

Società generale italiana Edison di elettricità

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 180.000.000 interamente versato

Assemblea generale straordinaria

I signori azionisti della Società generale italiana Edison di elettricità sono convocati in assemblea generale straordinaria in Milano, presso la sede dell'Automobil Club, via S. Nicolao n. 16, per il 24 maggio 1923, alle ore 13,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di emissione di obbligazioni e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni al portatore per poter intervenire all'assemblea dovrà farsi nei giorni non festivi, a partire dal giorno 14 maggio corr. e sino alle ore 15 del giorno 18 stesso mese, presso una delle seguenti Banche in Milano:

Banca nazionale di credito, via Tomaso Grossi, 1.
Banca Unione, via Bigli, 13.
Banca Zaccaria Pisa, via G. Verdi, 4.
Credito italiano, piazza Cordusio.

Per le azioni nominative non è necessario il deposito, bastando che i rispettivi titolari figurino inscritti nei libri sociali.

Qualora all'assemblea fosse presente o rappresentato un numero di azioni inferiori alla metà, cioè a 300.000, l'assemblea si intende fin d'ora rinviata al giorno 17 giugno p. v., stessa ora, stesso locale.

Milano, 5 maggio 1923.

Il Consiglio di Amministrazione.

13812 — A pagamento

PROVINCIA DI PIACENZA

Avviso d'asta ad unico incanto

per la manutenzione stradale

La Deputazione provinciale:

Vista la propria delibera presa in via d'urgenza in data 20 marzo u. s. n. 2, vistata dal R. prefetto con atto 10 aprile n. 3479 div. 4ª

RENDE NOTO:

Alle ore 10 dei giorni 28, 29, 30 maggio 1923, in una sala degli uffici provinciali, posti nel palazzo di via Garibaldi n. 50, avanti al sottoscritto presidente o ad un suo rappresentante, si addiverrà a separati pubblici incanti, col metodo delle schede segrete, per dare ad appalto la manutenzione dei lotti di strada sottoindicati, per gli esercizi 1923-924 a far tempo dal giorno della consegna al 31 dicembre 1924.

L'appalto ha per oggetto la provvista dei materiali d'inghiaiamento, il servizio sgombro nevi, la somministrazione di operai e mezzi d'opera e comprenderà altresì l'obbligo dell'anticipazione di somme per conto dell'Amministrazione, e in generale l'esecuzione di tutte le forniture occorrenti per mantenere le strade in istato di perfetta viabilità.

L'appalto avrà luogo mediante distinte gare, lotto per lotto secondo l'ordine stabilito negli elenchi in calce.

L'asta si effettuerà a termini dell'art. 87, comma A), del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato alla Deputazione provinciale per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte stese su carta da bollo da L. 2.40 debitamente sottoscritte e suggellate, dovranno essere incondizionate e contenere la indicazione oltre che in cifre anche in tutte lettere del ribasso per ogni cento lire del prezzo d'appalto da applicarsi indistintamente a tutti i lavori e le provviste, oggetto dell'appalto medesimo.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e sarà aggiudicato ogni lotto al miglior offerente, quand'anche vi sia un solo concorrente sempre che siasi superata o almeno raggiunta per ogni appalto la cifra di ribasso stabilita nella propria scheda dall'Amministrazione.

Per essere ammesso all'asta, ogni concorrente dovrà presentare, non più tardi delle ore 12 del giorno 26 corrente mese:

a) i certificati di moralità e penalità, di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il 1° dal sindaco del luogo di domicilio, ed il 2° dal tribunale del luogo di nascita.

Per le Società cooperative tali certificati saran o sostituiti dalla prova della loro regolare attuale iscrizione nel registro prefettizio;

b) un certificato d'idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi, rilasciati dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a 6 mesi;

c) una dichiarazione in carta libera con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbonsi eseguire i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le condizioni generali e speciali di capitolato, e di aver giudicato i prezzi, nel loro complesso, rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità, nè pretendere gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appaltatore sarà vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale e speciale, regolatori dell'appalto, debitamente approvati e che sono visibili nelle ore di ufficio, presso la Divisione amministrativa della Provincia.

Colla presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito fatto alla Cassa provinciale (Banca popolare Piacentina), delle cauzioni provvisorie di cui al seguente elenco.

L'appaltatore dovrà, prima della stipulazione del contratto, presentare il supplente, provvedere alla regolare costituzione della cauzione definitiva corrispondente al 5 0/0 dell'importo complessivo d'appalto e dovrà in seguito presentarsi agli uffici provinciali per la stipulazione del contratto, nel tempo e modi prescritti dal Capitolato.

Il contratto però non sarà valido, se non dopo approvato dalle competenti autorità.

Le spese per l'asta, stipulazione del contratto, registri, bollo, copie ed altro, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione appaltante, sono a carico dell'appaltatore.

Tutto ciò salvo e riservate le disposizioni speciali vigenti a favore delle Società cooperative.

Lotto da appaltarsi il giorno 28 maggio

1. Strada di Cremona.

Lotto 1.

Dai Molini degli Orti a Caorso.
Base d'asta L. 94.800.
Anticipazione di somme da rimbor[illegible]
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 98.800.
Cauzione provvisoria L. 2500.

Lotto 2.

Da Caorso alla testata destra del Ponte sul Po.
Base d'asta L. 100.000.
Anticipazioni di somme da rimborsarsi con aggio L. 6000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 106.000.
Cauzione provvisoria L. 2550.

2. Strada Due Ponti.

Lotto 3.

Da Croce Santo Spirito ai Due Ponti.
Base d'asta L. 40.000.
Anticipazioni di somme da rimborsarsi con aggio L. 2000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 42.000.
Cauzione provvisoria L. 1350.

Lotto 4.

Dai Due Ponti al Confine.
Base d'asta L. 48.600.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 2000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 50.600.
Cauzione provvisoria L. 1550.

3. Strada Emilia Parmense.

Lotto 5.

Da Piacenza al Ponte Riglio.
Base d'asta L. 103.600.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 4000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 107.600.
Cauzione provvisoria L. 2550.

Lotto 6.

Da Ponte del Riglio a Fiorenzuola.
Base d'asta L. 92.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 4000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 96.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.

Lotto 7.

Da Fiorenzuola al confine.
Base d'asta L. 83.700.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 3000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 86.700.
Cauzione provvisoria L. 2300.

4. Strada di Nibbiano.

Lotto 8.

Dal ponte sul Po a Bosco Tosca all'abitato di Borgonovo.
Base d'asta L. 70.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 3000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 73.000.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 9.

Dallo estremo inferiore della traversa di Borgonovo a Panello.
Base d'asta L. 88.000.

Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 5500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 93.500.
Cauzione provvisoria L. 2400.

Lotto 10.

Da Pianello al Ponte sul Rio Chiappèto (confine).
Base d'asta L. 106.000.
Anticipazioni di somme da rimborsarsi con aggio L. 8500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 114.500.
Cauzione provvisoria L. 2800.

Lotto da appaltarsi il giorno 29 maggio.

1. Strada di Bardi.

Lotto 1.

Da Cristo a Cortemaggiore.
Base d'asta L. 76.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 4000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 80.000.
Cauzione provvisoria L. 2100.

Lotto 2.

Da Cortemaggiore alla Via Emilia.
Base d'asta L. 55.100.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 2000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 57.100.
Cauzione provvisoria L. 1650.

Lotto 3.

Da Fiorenzuola a Lugagnano.
Base d'asta L. 74.500.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 3000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 77.500.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 4.

Da Lugagnano a Bardi.
Base d'asta L. 269.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 9500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 278.500.
Cauzione provvisoria L. 6100.

2. Strada di Carpaneto.

Lotto 5.

Dalla strada di Circonvallazione di Piacenza a San Polo
Base d'asta L. 63 000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 2500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 65.500.
Cauzione provvisoria L. 1850.

Lotto 6.

Da San Polo all'innesto Ovest della Traversa di Carpaneto.
Base d'asta L. 66.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 2500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 68.500.
Cauzione provvisoria L. 1900.

Lotto 7.

3. Strada di Castellarquato.

Dall'innesto Ovest della Traversa di Carpaneto a Castellarquato.
Base d'asta L. 68.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 2500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 70.500.
Cauzione provvisoria L. 1950.

4. Strada di Gropparello.

Lotto 8.

Dal Bivio Cimafava, a Celleri, alla Travesa di Gropparello.
Base d'asta L. 64.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 5000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 69.000.
Cauzione provvisoria L. 1900.

5. Strada di Genova.

Lotto 9.

Tronco unico.
Base d'asta L. 78.300.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 1800.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 80.100.
Cauzione provvisoria L. 2150.

6. Strada di Polignano.

Lotto 10.

Tronco unico.
Base d'asta L. 44.800.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 2000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 46.800.
Cauzione provvisoria L. 1400.

Lotto da appaltarsi il giorno 30 maggio

1. Strada di Bettola.

Lotto 1.

Dal Bivio colla Nazionale alla Galleana alla testata destra del ponte sul Nure a Ponte dellolio.
Base d'asta L. 152.000.
Anticipazioni di somme da rimborsarsi con aggio L. 4500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 156.500.
Cauzione provvisoria L. 3700.

Lotto 2.

Da Ponte dellolio alla testata sinistra del Ponte sul Nure a Bettola.
Base d'asta L. 71.000
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 5500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 76.500.
Cauzione provvisoria L. 2100.

2. Strada di Valnure.

Lotto 3.

Da Bettola al Rio Migliorini presso Farini d'Olmo.
Base d'asta L. 85.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 6000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 91.000.
Cauzione provvisoria L. 2350.

Lotto 4.

Dal Rio Migliorini al Ponte sul Nure a Ferriere.
Base d'asta L. 114.400.
Ancicipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 4600.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 119.000.
Cauzione provvisoria L. 2900.

Lotto 5.

Dalla Barriera Taverna di Piacenza al Ponte sul Tidone.
Base d'asta L. 100.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 5500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 105.500.
Cauzione provvisoria L. 2550.

3. Strada Emilia Pavese.

Lotto 6.

Dal Ponte sul Tidone al Ponte sul torrente Bardoneggia (confine).
Base d'asta L. 88.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 3500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 91.500.
Cauzione provvisoria L. 2350.

4. Strada di Calendasco.

Lotto 7.

Da San Nicolò a Calendasco.
Base d'asta L. 24.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 1000.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 25.000.
Cauzione provvisoria L. 1000.

5. Strada di Mottaziana.

Lotto 8.

Da Gragnanino a Borgonovo V. T.
Base d'asta L. 67.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 3500.
Importo complessivo presonto dell'appalto L. 70.500.
Cauzione provvisoria L. 1900.

6. Strada di Agazzano.

Lotto 9.

Da San Nicolò ad Agazzano.
Base d'asta L. 78.000.
Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 3500.
Importo complessivo presunto dell'appalto L. 81.500.
Cauzione provvisoria L. 2200.

7. Strada di Sarmato.

Lotto 10

Dal Molino della Porta Sarmato a Borgonovo.

Base d'asta L. 37.500.

Anticipazione di somme da rimborsarsi con aggio L. 1000.

Importo complessivo presunto dell'appalto L. 38.500.

Cauzione provvisoria L. 1300.

8. Strada di Milano.

Lotto 11.

Dalla Barriera Milano di Piacenza alla testata sinistra del ponte in ferro sul Po.

Base d'asta L. 10.000.

Anticipazione di somme da rimborsare con aggio L. 2000.

Importo complessivo presunto dell'appalto L. 12.000.

Cauzione provvisoria L. 800.

Piacenza, 4 maggio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
A. De Francesco.

Il segretario generale
Alberici.

13767 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Procedutosi nel giorno 20 aprile 1923, in esecuzione del manifesto del giorno 10 aprile detto anno, al primo esperimento d'incanti per l'appalto di tutte le opere e provviste per la esecuzione dei lavori di basolato del tratto della strada Passanti innanzi alla stazione ferroviaria di Terzigno, l'appalto suddetto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a favore del signor Antonio Ranieri fu Francesco, col ribasso del 3 0[0 sull'ammontare del progetto, il cui importo, a base di asta, da L. 91.701,26 è rimasto ridotto a L. 88.950,22, oltre le impreviste, ridotte da L. 6298,74 a lire 6109,78.

Dovendosi ora procedere all'eventuale miglioramento della detta offerta, con ribasso non inferiore al ventesimo (5 0[0) sul prezzo dell'avvenuta aggiudicazione,

SI FA NOTO

che il termine utile per la presentazione di altra offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo (5 0[0), sul prezzo del deliberamento provvisorio, scadrà nel giorno 14 maggio 1923, alle ore 16.

L'offerta dovrà essere presentata nella segreteria provinciale nel palazzo della Provincia, largo del Plebiscito, accompagnata dai certificati e dai documenti specificamente indicati tanto per i privati appaltatori che per le Cooperative ed i Consorzi nel precedente manifesto di asta del 10 aprile 1923, della bolletta della cauzione provvisoria prescritta in L. 2450 per gli appaltatori e in L. 980 per le Cooperative ed i Consorzi da versarsi alla locale sezione della R. tesoreria nonchè dal deposito di L. 2940 per gli appaltatori e di L. 1500 per le Cooperative ed i Consorzi in conto delle spese d'asta e di contratto, il tutto giusta il precedente manifesto sopra citato.

Nel caso di presentazione della detta offerta, si procederà in base alla medesima, ed alle stesse condizioni indicate nel mentovato manifesto ad una ulteriore definitiva licitazione, come sarà fatto noto con altro manifesto. In opposto l'avvenuto deliberamento provvisorio rimarrà definitivo.

Ciò, salva sempre l'approvazione degli atti di incanti, da parte della Deputazione provinciale e nel rito da parte della R. prefettura.

Napoli, [illegible] maggio 1923.

Il segretario generale ff.
Mario De Martino.

13768 — A pagamento

Asilo infantile G. B. Marini

AVVISO D'ASTA
(Secondo incanto)
Alienazione del fondo Renda tenere di Ragusa

Il presidente dell'anzidetto Ente fa noto che giusta verbale d'asta deserta del 18 aprile 1923, rogato Pennavaria, il giorno 16 maggio 1923, alle ore 9, nella sede del tesoriere della Congregazione di carità in via Ruggiero Settimo, n. 20, dinnanzi la rappresentanza della pia opera (Asilo infantile) assistita dal pubblico notaio, si terrà la gara per la vendita delle terre Renda divise in otto lotti.

I lotti saranno posti all'asta uno per volta, col metodo della estinzione delle candele, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Procederà innanzi tutto l'asta per la vendita del 1° lotto e così di seguito per ordine numerico

Descrizione dei lotti

1. Estensione ettari 4,4828.
Piede d'asta L. 57,822.
Con partecipazione all'uso di una cisterna.
2. Estensione ettari 4,3096.
Piede d'asta L. 59,064.
Con partecipazione all'uso di una cisterna.
3. Estensione ettari 5,7705.
Piede d'asta L. 93,129.
Con mandrazzula, concimaia e diritto alla cisterna.
4. Estensione ettari 3,6114.
Piede d'asta L. 55,534.
Due orticelli con case rurali, cisterne, mandre.
5. Estensione ettari 5,0627.
Piede d'asta L. 64,923.
6. Estensione ettari 3,7469.
Piede d'asta L. 48,395.
7. Estensione ettari 4,5164.
Piede d'asta L. 57,641.
8. Estensione ettari 3,9250.
Piede d'asta L. 50,827.

Le offerte di aumento non potranno essere minori al 5 per mille dell'importo del piede d'asta e salvo l'aumento del ventesimo nei giorni 15 dopo eseguita l'aggiudicazione provvisoria.

I concorrenti dovranno depositare nelle mani del notaio la somma di L. 6000 per ciascun lotto da servire per le spese del contratto d'asta, registrazione, perizia ed altro occasionale quali spese saranno tutte a peso dell'aggiudicatario.

Il fondo Renda sarà venduto in virtù della deliberazione 29 dicembre 1922, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'8 marzo 1923, n. 3143 del capitolato d'oneri contenuto nella detta delibera e della perizia giurata redatta dall'ingegnere-agronomo sig. Giuseppe Pinelli, in data 18 novembre 1922.

Il possesso materiale degli anzicennati lotti gli acquirenti l'avranno al 1° settembre 1924.

Frattanto dal giorno dell'aggiudicazione definitiva fino al 31 agosto 1924 percepiranno il pro-rata delle locazioni in corso.

Si avverte che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando vi sarà un solo offerente. (Art. 82 R. C. S.).

Gli atti tutti riguardanti la vendita del fondo Renda trovansi depositati nell'ufficio di segreteria dell'asilo Marini ex-convento di Santa Maria di Gesù nei giorni feriali dalle 9 alle 12 per prenderne cognizione gl'interessati.

Detti documenti saranno visibili a tutti dal giorno 26 aprile al 15 maggio 1923.

Ragusa Ibla, 26 aprile 1923.

Il presidente
S. Guarrella.

Il segretario
E. Matarazzo.

13772 — A pagamento.

Municipio di Leonforte

AVVISO D'ASTA

Appalto lavori ampliamento macello

Si fa noto che alle ore 11 del 24 maggio 1923, nell'ufficio comunale avanti il R. Commissario si procederà all'appalto dei lavori per l'ampliamento del macello, con le formalità prescritte dall'art. 87 lett. A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete su carta da L. 2,40 da far pervenire su piego suggellato non oltre il giorno 23 maggio 1923.

L'aggiudicazione sarà definitiva e non si farà luogo al deliberamento se non vi saranno almeno due offerenti.

Importo dei lavori L. 50.973,50.

Pagamenti in acconto non inferiori alle L. 15.000 pagabili fino concorrenza di L. 33.900 sul mutuo concesso col R. decreto 10 aprile 1921 e per le rimanenti L. 17.000 col mutuo in corso presso la Cassa DD. e PP.

Per l'ammissione agli incanti presenrare non oltre il 22 maggio 1923:

a) certificati di moralità e penalità di data non anteriore a tre mesi;

b) certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto;

c) attestato dell'ufficio tecnico governativo in base al quale il prefetto o sottoprefetto avrà rilasciato il certificato;

d) dichiarazione del concorrente attestante di aver preso cognizione delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e di avere giudicato i prezzi nel loro complessivo, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Nonostante la presentazione di tali documenti il presidente si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè di pretendere che gli siano note le ragioni del provvedimento.

Cauzione provvisoria L. 2500, definitiva in ragione del 10 % su prezzo di aggiudidazione, da eseguirsi nella tesoreria comunale.

Termine di mesi quattro per ultimazione lavori.

Capitolato e disegni ostensibili nella segreteria comunale.

Deposito spese, tutte a carico dell'aggiudicatario, L. 1500.

Leonforte, 29 aprile 1923.

Il R. commissario
col. B. Scavone.

13793 — A pagamento.

Municipio di Pollena Trocchia

AVVISO DI APPALTO
ad unico incanto

Il giorno 31 maggio 1923, alle ore 10,30, avrà luogo in questo Municipio, innanzi al sindaco, o chi per esso, l'incanto per l'appalto dei lavori della costruzione dell'edificio scolastico, giusta progetto debitamente deliberato, redatto dall'Ing. Cuomo Giuseppe in data 8 agosto 1921 ed approvato in data 14 gennaio 1922 dal R. Genio civile.

La base d'asta sarà di L. 134.874,26.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede a quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in un anno a cominciare dalla data del verbale di consegna.

La penale per ogni giorno di ritardo sarà di L. 15, oltre il rimborso delle spese di assistenza erogate dall'Amministrazione appaltante durante il tempo impiegato in più.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente dovrà presentare alla segreteria del Comune, non più tardi del 27 maggio 1923, nelle ore d'ufficio i seguenti documenti:

a) certificato di moralità debitamente legalizzato, di data recente;

b) certificato di penalità anche di data recente;

c) certificato d'idoneità debitamente vistato dal genio civile comprovante d'aver eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici e privati, di natura analoga a quelli d'appaltarsi;

d) una dichiarazione su carta semplice con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, e di aver giudicato i prezzi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

La Giunta comunale, esaminati i documenti, ammetterà all'asta con giudizio inappellabile, i soli candidati riconsciuti idonei.

I concorrenti ammessi dovranno inoltre esibire bolletta di aver versato nella tesoreria comunale un deposito di L. 5000 a titolo di cauzione provvisoria ed altro deposito in conto delle spese d'asta in L. 1000.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura di un decimo dell'importo netto dei lavori dati in appalto depurato del ribasso d'asta.

Tutte le spese inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Il capitolato d'appalto e tutti gli atti inerenti alla costruzione dell'edificio scolastico sono ostensibili in tutti i giorni nelle ore di ufficio dalle ore 7 alle 13.

Pollena Trocchia, 1° maggio 1923.

Il sindaco.

Il segretario
Alfonso Perongini.

13799 — A pagamento.

OSPEDALE MAGGIORE

Novara

Vendita di immobili

Avviso di aggiudicazione provvisoria

Si notifica che nell'incanto oggi tenutosi presso l'Amministrazione ospitaliera, la vendita del caseggiato e terreni annessi, denominati « Cappuccina Tosi » situati nel sobborgo Bicocca, al civico n. 35, della superficie catastale di Novara, di pertiche 20,18,0 pari ad ettari 1,3608, venne provvisoriamente aggiudicata per l'offerto prezzo di L. 131.000.

Il termine utile per le offerte di miglioria, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 10 del giorno di giovedì 24 corr. mese.

Il capitolato di vendita è visibile presso l'ufficio di segreteria dell'Ente ospitaliero.

Novara, 3 maggio 1923.

p. L'amministrazione
Achille Viganotti
segretario.

13770 — A pagamento.

COMUNE DI SASSA

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

SI RENDE NOTO

che il 30 c. m., alle ore 10 ant., e nella segreteria comunale, dinanzi al sottoscritto R. commissario, avranno luogo i pubblici incanti per la locazione della montagna « Puzzillo », mercè il prezzo di fitto annuo e di base di L. 8000.

L'affitto sarà eseguito per pubblica gara, ad unico incanto, col metodo di offerte segrete da presentarsi od inviarsi in piego sigillato.

La locazione si intenderà principiata il 1° giugno 1923, per aver termine il giorno 31 maggio 1928, ed il relativo prezzo di aggiu-

dicazione dovrà essere pagato alla Cassa comunale in due rate uguali, la 1ª il 20 giugno e la 2ª il 20 dicembre di ogni anno, ad eccezione dell'ultimo anno nel quale l'aggiudicatario dovrà versare l'intero canone annuo in unica rata entro il 20 giugno.

Non saranno ammesse le offerte che non contengono le seguenti indicazioni:

«Il sottoscritto (nome, casato e paternità), nato e domiciliato nel comune di ...., concorrendo per .... offre ..... e si obbliga sottostare a tutte le condizioni del capitolato d'oneri ed alle discipline vigenti che hanno attinenza con l'oggetto in discorso.

Data ....

Sottoscrizione ....

(Sulla busta): Offerta per .... Al sig. R. commissario di Sassa».

A garanzia dell'offerta il concorrente dovrà depositare alla Cassa comunale la somma di L. 2000, che sarà restituita all'aggiudicatario alla scadenza del contratto di fitto, e L. 500 per deposito di spese contrattuali è d'asta, salvo conguaglio finale.

Il capitolato e le carte regolanti il presente incanto sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Sassa, 30 aprile 1923.

Il R. commissario
G. Palamara.

13769 — A pagamento.

Avviso d'incanto

per la vendita di terreni e magazzini in Villata

Il notaio sottoscritto, delegato dal Consiglio comunale di Luzzogno

RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 23 corrente maggio, nell'ufficio di suo recapito, in Villata, via Umberto I, al civ. num. 77, si procederà a pubblico incanto, col mezzo della candela vergine, e col duplice esperimento per l'eventuale aumento del vigesimo, per la vendita degli appezzamenti infradescritti, della superficie complessiva di ettari 9 are 29 centiare 6, e di un magazzino di spettanza del comune di Luzzogno, vendita autorizzata dal Consiglio comunale di detto Comune, con deliberazione del 24 dicembre 1922.

Descrizione degli stabili

1. Aratorio regione Cornacchio, n. di mappa 225, are 61,08, coerenti Biffi, strada Gualbaraggia, Nicolazzini, Biffi.

2. Aratorio Codvi, n. 556, are 27,54, coerenti Gottofredo, Baragiole, Bottino, strada comunale.

3. Aratorio Bosone, n. 939, are 58,92, coerenti Cavo Magenta, strada Valdochera, Bardero Giorgio.

4. Aratorio Fontana Milano, n. 1087, are 62,72, coerenti Conti Giuseppe, Mezzalama, Cavo, Biffi.

5. Aratorio Cerialdo, num. 1414, are 28,36, coerenti Fontana Bonda, strada Cerialdo, Troncone Rosa, Bottino Celeste.

6. Aratorio Cerialdo, n. 1591, di are 46,35, coerenti Mazzucchetti, Barbero, Flecchia, strada.

7. Aratorio Bosone, n. 952, 953, are 39,59, coerenti Pela, Arlone, strada comunale del cimitero.

8. Aratorio Guado Cappa, n. 486, are 40,36, coerenti Fontana Gualcappa, Bolco, Bottino, Pela Felice.

9. Aratorio Creolo, n. 1387, are 47,45, coerenti Allorio, stradino Cerialdo, Allorio Secondo, Falzetti.

10. Aratorio Fontana Milano da Basso, n. 1129, are 22,63, coerenti Cavo Fontana Milano, Dell'Olmo, Loro Celestina.

11. Aratorio Borgrino e Rolei, n. 666, 667, are 16,07, coerenti Forte, Cavo Borgrino, Pela e diramazione irrigatoria Rolei.

12. Aratorio Piantaletto o Valsorella, n. 1063, are 47,99, coerenti strada Valcassola, Pela, strada privata, Aimonetti

13. Aratorio Nosetta, n. 1571, are 67,35, coerenti Lorenzett, Cavo Orfreddo, Comollo Luigi, Mezzalama.

14. Aratorio Cerialdo-Dosso, n. 1579, 1580, are 67,08, coerenti Galante, comune Borgo Vercelli, Dell'Olmo, Barbero Angelo.

15. Aratorio Maniporta, n. 283, are 21,35, coerenti Demercanti, Lorenzetti, strada Gualbaraggia, Castagno.

16. Aratorio Valsacchetto o Acquanera corto, n. 743, are 16,37, coerenti Pela, Bottino, Cavo Biaudino.

17. Aratorio Prassone o Acquanera lungo, n. 776, 777, are 24,27, coerenti Forte, Cavo Biaudino, Tealdi, strada Baraggia.

18. Aratorio Piantelgrande o Valdochera, n. 1233, are 31,62, coerenti Perone Rosa, Conti Giuseppe, Ranghino.

19. Aratorio Creolo, nn. 1388, 1389, are 64,90, coerenti Lorenzetti, strada Cerialdo, Negri Giuseppina, Bottino Maria.

20. Aratorio Bue o Cerialdo, n. 1425, are 33,81, coerenti strada del Bue, Vancetti, Bottino.

21. Aratorio Croce, nn. 248, 249, are 37,62, coerenti Forte, strada da Pizza, Cavo, Demercanti.

22. Magazzeno in Castello, al piano primo, coerenti Biffi, Canella, corte e viottolo.

CONDIZIONI

L'incanto sarà aperto, in unico lotto, sul prezzo di L. 200.000 così stabilito dal Consiglio comunale di Luzzogno colla citata deliberazione 24 dicembre 1922, e il deliberamento seguirà a favore di quello fra i concorrenti che avrà fatto la migliore offerta in aumento al prezzo indicato.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno depositare L. 10000, che verranno ritenute per quello dei concorrenti che risulterà aggiudicatario provvisorio, mentre verranno restituiti gli altri.

Inoltre dovranno fare un deposito di L. 20.000 per le spese.

Il tempo utile per fare offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del giorno di mercoledì 6 del prossimo mese di giugno.

Il prezzo del deliberamento dovrà essere integralmente versato alla firma dell'atto di compravendita, che seguirà col Ministero del notaio sottoscritto, non più tardi di giorni 8 dopo la definitiva aggiudicazione.

I terreni sono affittati alli signori Silvestro Pietro fu Felice ed Andrea fu Evasio, con regolare scrittura che va a scadere l'11 novembre 1924, e però il deliberatario dovrà rispettare il contratto.

La vendita si fa a corpo e non a misura, con tutti i diritti e pesi, servitù attive e passive, ragioni ed azioni inerenti.

Dal giorno della firma dell'atto di compravendita il deliberatario godrà i frutti del terreno acquistato e ne sopporterà le imposte ed altri oneri, che per la citata scrittura non fossero già a cari o del fittabile.

Tutte le spese di perizia, d'asta, di bollo, registro, trascrizione ed inerenti sono a carico dell'aggiudicatario.

Nell'incanto verranno osservate le prescrizioni del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885.

Borgo Vercelli, 1° maggio 1923.

dott. Alessandro Crosio
notaio delegato.

13771 — A pagamento.

Provincia di Pesaro-Urbino

Comune di Mombaroccio

AVVISO

di proroga appalto lavori acquedotto

L'asta indetta coll'avviso 22 aprile scorso pel giorno di mercoledì 9 maggio corrente per l'appalto dei lavori di costruzione di un nuovo acquedotto viene, per ragioni amministrative, prorogata al giorno 21 di questo stesso mese alle ore 10.

Il termine per le offerte di ribasso non inferiore al 20° sarà indicato nell'avviso della eventuale provvisoria aggiudicazione.

Tutte le altre condizioni, di cui al citato avviso 22 aprile p. p restano invariate.

Mombaroccio, 2 maggio 1923.

Il sindaco
A. Renzoni.

Il segretario
D. Leoni.

13783 — A pagamento.

Nuova asta per definitivo deliberamento

Essendosi presentata offerta di ventesimo da Barecchia Enrico sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta a Pierleoni Cesare per L. 14.150, per l'appalto del dazio-consumo di questo Comune ed essendosi elevato così la suddetta a L. 14.857,50, si rende noto che nel giorno 21 corrente mese alle ore 10 antim., avranno luogo i nuovi e definitivi incanti per l'oggetto suespresso, ferme le condizioni pubblicate col manifesto del 10 marzo 1923.

Marzano Appio, 4 maggio 1923.

Il sindaco
G. Carella.

13833 — A pagamento.

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

AVVISO D'ASTA
per nuovo incanto e definitivo deliberamento

Il sottoscritto segretario comunale rende noto:

che essendo stata presentata in tempo utile offerta di miglioramento di ventesimo dal signor Loffreda Mario fu Loreto, di questo Comune, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta a favore del signor Gerardi Pasquale di Pietro per persona da nominare, il giorno 26 maggio 1923, a ore ant. 11, avranno luogo nuovi e definitivi incanti per l'aggiudicazione relativa all'appalto del servizio di nettezza urbana e spazzamento di questo comune, sulla base di L. 9381,25.

L'aggiudicazione avrà luogo ancorchè vi sia un solo concorrente.

Isola del Liri, 3 maggio 1923.

Il segretario capo
Palleschi.

Visto: Il sindaco
E. Paesani.

13781 — A pagamento.

CITTA' DI CHIVASSO

Avviso d'Asta

Alle ore 9 del giorno 25 maggio, in Chivasso, nella sala del Consiglio comunale, avanti il Regio commissario, avrà luogo il primo esperimento d'asta (suscettibile dell'aumento del decimo entro le ore 11 del giorno 11 giugno 1923), per la vendita dei lotti decimo e diciassettesimo dei terreni comunali siti in regione Campagna Grande.

Il lotto 10° è di are 210,49, pari a tavole 552,6, col prezzo d'asta di L. 22.320.

Il lotto 17° è di are 256,56, pari a tavole 673,5, col prezzo d'asta di L.24.228.

Il deposito provvisorio è di due decimi del prezzo d'asta del lotto al cui acquisto si desidera adire.

Tutte le spese sono a carico degli acquisitori in proporzione dell'acquisto fatto.

Le condizioni di vendita sono visibili in segreteria.

Chivasso, 4 maggio 1923.

Il R. commissario
E. Trinchieri.

Il segretario comunale
Felice Ajma.

13780 — A pagamento.

MUNICIPIO DI SAVA

AVVISO D'ASTA
per l'appalto definitivo in grado di ventesimo
della riscossione dei dazi di consumo nel quinquennio 1923-928

Si porta a pubblica conoscenza che essendo stato prodotto l'aumento del ventesimo al canone dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto sopra indicato il giorno 22 corrente mese, ore 10, si procederà su questa casa comunale, innanzi al sindaco, o chi per lui, a pubblico incanto col metodo della candela in aumento del canone annuo di L. 54.967,50, risultante dal miglioramento del ventesimo per l'appalto definitivo in parola, anche con un solo offerente, con tutti i patti e le condizioni specificati nel primo avviso d'asta e nel verbale di aggiudicazione provvisoria.

Sava, 3 maggio 1923.

Visto: Il sindaco
M. Malagnino.

Il segretario comunale.

13797 — A pagamento.

COMUNE DI SEZZE

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Appalto della riscossione del dazio di consumo
e diritti di mattazione

Si rende noto al pubblico

che alle ore 10 del giorno 17 del mese di maggio 1923, in una sala del palazzo comunale, si procederà a termini abbreviati, innanzi al sig commissario prefettizio o chi per lui, e coll'assistenza del segretario comunale, all'appalto della riscossione dei dazi di consumo e dei diritti di mattazione per un quinquennio e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato di oneri e nella deliberazione consiliare 20 gennaio 1923, n. 6, debitamente approvata, visibili nella segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

L'asta avrà luogo per mezzo di offerte segrete, in base all'articolo 86 del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno almeno due offerenti.

L'aggiudicazione sarà definitiva a primo incanto.

Le schede di offerta scritte su carta da L. 2.40, sottoscritte e suggellate, saranno, all'apertura dell'incanto, consegnate al presidente.

Il canone d'appalto dovrà essere pagato nelle epoche ed in conformità delle prescrizioni comprese nel capitolato d'oneri sopra accennato.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Le spese d'incanto, di contratto ed ogni altra accessoria e dipendente, comprese quelle di stampa, pubblicità ed inserzioni ufficiali, sono a carico del deliberatario. A tal uopo per concorrere all'asta dovrà farsi un deposito di L. 10.000 che sarà restituito, dopo l'incanto, a tutti i concorrenti meno l'aggiudicatario.

Sezze, 7 maggio 1923.

Il segretario.

13784 — A credito.

PROVINCIA DI BERGAMO

Comune di Premolo

Il sottoscritto sindaco rende noto che il giorno 25 maggio 1923, alle ore 10, nella sala comunale, avanti al sottoscritto o a chi per esso, avrà luogo l'incanto per l'appalto dei lavori per la costruzione del cimitero.

L'asta avrà luogo col sistema di candela vergine in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento sulla contabilità di Stato e verrà effettuato sui lotti 1° e 3° cui al progetto.

L'asta verrà aperta sulla base di complessive L. 69.453,50.

Questo importo si applica alla perfetta ultimazione dei lavori.

Il Comune può sempre nel corso dei lavori sospendere o portare varianti al progetto e per questi siano in riduzione siano in aggiunte si applicheranno, in tema di compensi, i prezzi di delibera.

Gli aspiranti devono depositare prima dell'asta:

1. Il certificato di idoneità - Art. 77 regolamento contabilità di Stato.

2. Certificato penale.

3. Quietanza di deposito fatto al tesoriere a garanzia delle offerte di L. 6000.

Sarà però tenuto valido il deposito fatto nelle mani del presidente dell'asta.

Il deposito provvisorio del deliberatario, deparato da tutte le spese d'asta dovrà poscia essere reintegrato nella misura del 5 % sull'importo dei lavori, quale cauzione a garanzia dei lavori stessi.

Il deliberatario dovrà preferire la mano d'opera locale.

Il deliberatario dovrà pure acquistare a prezzo di capitolato i materiali già fatti preparare dal Comune.

I lavori dovranno incominciarsi subito dopo ottenuta l'approvazione superiore.

La Giunta si riserva l'esperimento dei fatali.

Gli atti relativi sono visibili in Municipio nelle ore e nei giorni d'ufficio.

Premolo, 30 aprile 1923.

Il sindaco
Luigi Meloncelli.

13798 — A pagamento.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

In conformità di quanto è disposto dagli articoli 159 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

SI NOTIFICA

che fu denunziato lo smarrimento del buono del tesoro ordinario n. 92, di serie E. esercizio 1922-923, all'ordine della signora Cardile Concetta fu Agostino, con scadenza al 20 giugno 1923, esigibile presso la R. tesoreria provinciale di Catania.

Si avverte che, trascorsi sei mesi dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata presentata a questo Ministero alcuna opposizione, si provvederà alla emissione del decreto di cui all'art. 594 del suddetto regolamento, col quale verrà ordinato il pagamento del buono.

Roma, 4 maggio 1923.

Per il direttore generale
Marri.

13773 — A pagamento.

Provincia di Mantova

COMUNE DI GONZAGA

Avviso d'asta ad unico incanto

per i lavori di costruzione di una casa economica o popolare nel capoluogo di Gonzaga

In esecuzione delle deliberazioni del commissario prefettizio 11 ottobre e 31 dicembre 1922, nn. 89 e 106, approvate da decisione della Giunta provinciale amministrativa 3 febbraio 1923, n. 11672, si avverte che ad ore 10 di mercoledì 30 maggio 1923, in una sala del Municipio, avanti al sindaco o chi per lui, e con l'assistenza del segretario comunale, avrà luogo un pubblico ed unico incanto per l'appalto dei lavori di costruzione di una casa economica o popolare nel capoluogo di Gonzaga, come da progetto ing. Sala Tomaso 30 settembre 1922, approvato con atto n. 2913 del Genio civile.

L'incanto si terrà secondo le norme dell'art. 87, lettera *a*) del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, mediante offerte segrete in carta da bollo da L. 2,40 da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'ufficio municipale per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte in ribasso saranno fatte in misura percentuale e saranno respinte le offerte con riferimento a quelle di altri concorrenti.

L'asta è aperta sul prezzo di L. 120.603,86 e l'appalto (che sarà definitivo al primo incanto quand'anche vi sia un solo offerente) verrà aggiudicato al miglior offerente che avrà superata od almeno raggiunta la cifra scritta sulla scheda della Giunta municipale.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno provare di aver depositata nella Cassa comunale la somma di L. 10.000 di cui L. 7000 in garanzia dell'asta e L. 3000 per le spese, salva liquidazione, le quali sono tutte a carico dell'aggiudicatario, nonchè presentare certificato penale e certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi da oggi e certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere civile comprovante aver l'aspirante eseguiti importanti lavori edilizi.

È riservata al presidente dell'asta la piena e insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei richiesti documenti e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

La cauzione definitiva da versare all'atto della stipulazione del contratto è fissata nel 10 per cento del prezzo di aggiudicazione e resterà infruttifera nella Cassa comunale fino a collaudo ed a definizione di qualsiasi eventuale controversia.

Il deliberatario dovrà, entro 10 giorni da quello di cui gliene farà invito l'Amministrazione, prestarsi alla stipulazione del contratto ed alla consegna dei lavori.

È vietato all'appaltatore di assumere operai non residenti in Comune.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta abbia eseguiti lavori per un importo pari almeno ad un quarto di quello di aggiudicazione ed in base a certificato di avanzamento della Direzione.

L'appalto viene conferito alle condizioni risultanti: dal capitolato e dalla tavola di disegni facenti parte del progetto Sala ing. Tomaso 30 settembre 1922, nonchè dal capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 modificato con decreto 8 novembre 1900.

Il procedimento dell'asta potrà essere sospeso e l'aggiudicazione sarà considerata di nessun effetto quando il Ministero non approvasse i disegni del progetto a sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1921 emanato in forza del decreto 2 dicembre 1920, n. 1799.

Gonzaga, 30 aprile 1923.

Il sindaco
Accorsi Ettore.

Il segretario
Luigi Campanini.

13791 — A pagamento.

Amministr. degli Orfanotrofi e delle pie Case di ricovero di Brescia

AVVISO D'ASTA PUBBLICA
per vendita di casa in Brescia

SI RENDE NOTO

che nel giorno di martedì 5 giugno 1923, alle ore 10, negli uffici dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle pie Case di ricovero in Brescia, via Moretto, n. 4, p. 1°, davanti al presidente della Commissione amministratrice o di chi per esso, si terrà un unico e definitivo esperimento d'asta pubblica ad offerta segreta, secondo le norme degli articoli 86, 87 lett. *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, per la vendita già autorizzata dall'autorità tutoria, della casa in comune di Brescia in via Gerolamo Savanarola, distinta coll'anagrafico numero 2, e in catasto col mappale n. 3081, di piani 4, vani 47, col reddito imponibile di L. 3525, di proprietà del pio Luogo Casa di Dio di Brescia, dipendente da detta Amministrazione.

L'asta si aprirà sul prezzo base di L. 155.000.

L'immobile verrà aggiudicato al miglior offerente, se la di lui offerta raggiungerà o supererà la cifra segnata nella scheda segreta stabilita dall'Amministrazione del pio Luogo venditore.

Il pagamento dell'intero prezzo dovrà essere eseguito all'atto della stipulazione del contratto di compravendita il quale dovrà essere fatto entro 20 giorni dall'approvazione da parte dell'autorità tutoria del verbale d'asta.

Le offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, in tutte lettere e cifre, senza condizioni, riserve o sottintesi, sottoscritte, chiuse in busta suggellata, dovranno pervenire all'Amministrazione suddetta nei modi di cui all'art. 87 lettera a) di detto regolamento, accompagnate dalla prova dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero di Brescia, in garanzia dell'offerta stessa e delle spese d'asta, della somma di L. 15.500 in titoli di Stato al portatore al valore di borsa o in contanti o investiti in un libretto al portatore non vincolato della Filiale di Brescia della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, o del Credito agrario bresciano, o della Banca S. Paolo di Brescia, o del Banco Marzola Perlasca e C. di Brescia, o della Banca cooperativa bresciana, e ciò su reversale di incasso emessa dalla ragioneria dell'Amministrazione stessa.

Il capitolato d'asta è ostensibile nelle ore d'ufficio presso la segreteria dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, Via Moretto, n. 4, p. 1°.

Brescia, 5 maggio 1923.

Il presidente
avv. Bortolo Pirlo.

Il segretario
dott. Antonio Vigorelli.

13802 — A pagamento.

CORPO REALE DELLE FORESTE

Ispettorato di Firenze

AVVISO D'ASTA

per la vendita di un lotto di n. 1296 abeti e 320 larici posti in località Ronco del Corso, della foresta demaniale inalienabile di Boscolungo

Nell'ufficio della Ispezione forestale di Firenze, posto nel Corso Regina Elena n. 5, piano 2°, nel giorno di martedì 23 maggio 1923, alle ore 10, alla presenza dell'ispettore forestale capo e dell'ispettore segretario dell'Ispezione, o chi per essi, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita al migliore offerente, di un lotto di n. 1296 abeti e di 320 larici posti in località Ronco del Corso della foresta demaniale inalienabile di Boscolungo, sul dato regolatore di L. 44,400 sotto l'osservanza del presente avviso e del relativo quaderno d'oneri.

Sino alle ore 10 del giorno diciannovesimo successivo a quello della prima aggiudicazione, il cui risultato sarà pubblicato con apposito avviso, si potrà fare in iscritto allo stesso ufficio l'offerta di aumento al prezzo dell'aggiudicazione medesima, la quale offerta non potrà essere inferiore al ventesimo.

Scaduto quel tempo con nuovo avviso sarà indicato il fatto aumento e l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo come sopra aumentato.

Non succedendo aumento nei giorni come sopra stabiliti, il primo deliberamento sarà definitivo.

L'asta sarà fatta a candela vergine e a norma delle leggi in vigore nel Regno.

Niuno sarà ammesso a fare offerte se non previo il prescritto deposito di L. 4500, ed osservate le condizioni specificate nel quaderno d'oneri.

Le offerte saranno fatte in aumento al prezzo indicato e non potranno essere minori di L. 60 ciascuna.

Al momento dell'asta, qualora la gara dei concorrenti od altre ragioni di pubblico servizio lo richiedessero potrà, chi la presiede, sospenderla e quindi riprenderla o protrarne ad altro giorno la continuazione, diffidandone i presenti aspiranti.

Resteranno però obbligatorie le migliori offerte ottenute.

L'asta interrotta si riaprirà sul prezzo offerto maggiore.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte di almeno due concorrenti.

Il quaderno d'oneri relativo è ostensibile nella predetta ispezione in tutte le ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta potranno visitare le piante poste in vendita accompagnati dai sorveglianti forestali o soli se muniti della licenza dell'ispettore locale.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta, senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Firenze, 3 maggio 1923.

L'ispettore capo ff.
F. Podestà Lucciardi.

L'ispettore segretario
D. Mariani.

13774 — A credito.

Direzione delle RR. Saline di Sardegna in Cagliari

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al primo incanto per la fornitura di materiali alle Saline suddette nell'esercizio 1923-1924 occorrenti per il servizio salina

SI FA NOTO

che nel giorno 7 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane precise, sarà tenuta presso la Direzione delle Saline di Sardegna in Cagliari, piazza Darsena n. 18, un'asta a partiti segreti colle norme stabilite dagli articoli 87-a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura dei materiali occorrenti alla Direzione delle RR. Saline di Sardegna in Cagliari.

La fornitura è divisa in n. 7 lotti e nel modo seguente:

OGGETTO DELLA FORNITURA

Lotto 1.
Salina di Cagliari.

Combustibili importo L. 120.000.
Deposito cauzione L. 12.000.

Lotto 2.

Olii minerali importo L. 21.990.
Deposito canzionale L. 2200.

Lotto 3.

Legnami importo L. 68.370.
Deposito cauzionale L. 6840.

Lotto 4.

Metalli importo L. 90.136.
Deposito cauzionale L. 9020.

Salina di Carloforte
Lotto 5.

Materie murarie importo L. 24.160.
Deposito cauzionale L. 2420.

Lotto 6.

Articoli diversi importo L. 70.918.
Deposito cauzionale L. 7100.

Lotto 7

Materiali vari importo L. 6671,10.
Deposito cauzionale L. 670.

Le condizioni dell'appalto sono fissate da apposito capitolato d'oneri in data 1° maggio 1923 visibile presso la Direzione delle RR. saline di Sardegna in Caglieri, nelle consuete ore d'ufficio.

I concorrenti al l'asta devono presentare all'ora e giorno indicati, in piego suggellato alla Commissione incaricata di presiedere l'incanto presso la suddetta Direzione le loro offerte, le quali potranno anche essere spedite alla Direzione in parola, in modo che pervengano non più tardi del giorno precedente a quello dell'asta.

Per essere valide le offerte dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo di L. 2 e debitamente firmate e suggellate.

2. Essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso.

3. Essere garantite mediante il deposito fissato per cadun

lotto nel precedente elenco, da eseguirsi esclusivamente presso una delle Tesorerie provinciali del Regno.

Tale deposito potrà essere fatto in moneta metallica, o in biglietti di Stato o delle Banche di emissione, in titoli di rendita al portatore dei consolidati e degli altri debiti dello Stato, ammessi in deposito provvisorio per adire alle aste pubbliche indette nell'interesse dello Stato; i quali saranno calcolati per il loro valore effettivo al corso medio del listino della Borsa di Roma del giorno precedente a quello del deposito.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata a parte.

Le offerte dovranno essere distinte per ciascun lotto, purchè l'aggiudicazione sarà fatta separatamente lotto per lotto.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte per delegazione qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta a favore di quell'offerente che avrà fatto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo del lotto a cui concorre.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

I depositi fatti dai deliberatari saranno trattenuti a garanzia degli obblighi contratti dagli stessi verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico degli aggiudicatari.

Cagliari, 1° maggio 1923.

Il direttore
delle RR. saline di Sardegna
ing. Mazzolenis.

Offerta I, II, III, IV, V, VI, VII lotto

Io sottoscritto avendo piena cognizione di tutto quanto trovasi espresso nel capitolato d'oneri per la fornitura dei materiali occorrenti alle RR. saline di Sardegna in Cagliari nonchè dell'avviso d'asta 1° maggio 1923 pubblicato da quell'ufficio, mi obbligo di somministrare nell'esercizio 1923-924 alle suddette RR. saline i materiali costituenti il lotto . . . (I combustibili) . (II olii minerali) . . . (III legnami) . . . (IV metalli) . . . (V materie murarie) . . . (VI articoli diversi) . . . . VII materiali vari salina di Carloforte col ribasso di [illegible] . . . (tanto in cifre quanto in lettere) per ogni 100 lire di importo, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta e del relativo capitolato d'oneri.

Data, nome, cognome, paternità, residenza e domicilio in Cagliari dell'offerente.

Sulla busta si dovrà scrivere « Offerta per la fornitura di . . . (I, II, III, IV, V, VI, VII lotto) ».

13775 — A credito.

N. 4 d'ordine.

Direzione Commissariato militare
del III corpo d'armata (Verona)

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 86 (comma 3°), 87 (comma a), 90 (comma 5°) del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI RENDE NOTO

che nel giorno 28 maggio 1923, alle ore 10 (tempo medio dell'Europa centrale) avrà luogo presso questa Direzione, via Cantarane n. 24, piano terreno, avanti il signor direttore di commissariato o chi per esso, un pubblico incanto ad offerte segrete unico e definitivo, per l'appalto delle seguenti provviste:

INDICAZIONE DELLE ROBE

1. Tela di canapa per asciugatoi.
   Quantità occorrente m. 300.000.
   Numero dei lotti 60.
   Quantità per lotto m. 5.000.
   Cauzione per ogni lotto L. 2500.
2. Mutande a maglia di cotone.
   Quantità occorrente n. 50.000.
   Numero dei lotti 10.
   Quantità per lotto n. 5000.
   Cauzione per ogni lotto L. 10.000.
3. Guanti di cotone bianco per carabinieri.
   Quantità occorrente paia 250.000
   Numero dei lotti 25.
   Quantità per lotto paia 10.000.
   Cauzione per ogni lotto L. 5000.
4. Farsetti a maglia di lana e cotone.
   Quantità occorrente n. 200.000.
   Numero dei lotti 100.
   Quantità per lotto n. 2000.
   Cauzione per ogni lotto L. 6000.

Le mutande a maglia di cotone nelle taglie seguenti:

1. Taglia 25 0[0 — 2. Taglia 50 0[0 — 3. Taglia 25 0[0.

I guanti di cotone per carabinieri nelle taglie seguenti:

1. Taglia 15 0[0 — 2. Taglia 20 0[0 — 3. Taglia 20 0[0 — 4. Taglia 20 0[0 — 5. Taglia 15 0[0 — 6. Taglia 10 0[0.

I farsetti a maglia di lana e cotone dovranno essere ripartiti nelle seguenti taglie:

1. Taglia 25 0[0 — 2. Taglia 50 0[0 — 3. Taglia 25 0[0.

La lavorazione delle mutande, come è indicato nel relativo capitolato speciale d'oneri, potrà essere effettuata tanto su macchine circolari quanto su quelle rettilinee e per il collaudo si terranno quindi presenti i campioni dell'uno o dell'altro tipo, a seconda della lavorazione eseguita dalla ditta assuntrice.

Le mutande costruite su macchine circolari dovranno essere allestite con cotone greggio America I, come è stabilito, per le mutande lavorate su macchine rettilinee, nel capitolato speciale d'oneri mod. 372-7 E, indipendentemente dalla materia prima che possa riscontrarsi adoperata nell'allestimento del campione visibile presso il magazzino centrale.

Le condizioni generali mod. 363 A e quelle speciali per ciascun oggetto da provvedersi, le quali formeranno parte integrante dei rispettivi contratti, sono visibili presso le Direzioni di commissariato militare di Verona, Torino, Napoli e Firenze.

I campioni tipo sono visibili presso i magazzini centrali del Regno.

In caso di discrepanze tra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nel capitolato speciale prevarranno le disposizioni del capitolato.

Tutti gli oggetti da provvedere dovranno essere costruiti con materie prime di proprietà delle ditte assuntrici.

A complemento di quanto stabilito al par. 31 delle condizioni generali d'oneri mod. 363-A, viene stabilito che i materiali messi in appalto dovranno essere introdotti convenientemente imballati. Gli imballaggi esterni (casse, ceste, sacchi, ecc.) reste anno di proprietà dell'Amministrazione militare.

La consegna degli oggetti appaltati dovrà essere effettuata, franca di ogni spesa, nel magazzino centrale militare di Verona, ove avrà luogo il collaudo.

La tela di canapa per asciugatoi ed i farsetti dovranno essere consegnati per metà del quantitativo costituente ogni lotto entro il 31 ottobre 1923 e per l'altra metà entro il 31 gennaio 1924.

I guanti e le mutande dovranno essere consegnati per metà quantitativo costituente ogni lotto entro il 30 settembre e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1923.

Sono ammesse a concorrere all'asta tutte le persone e ditte che comprovino con regolari documenti, da presentarsi in tempo utile a questa Direzione e ad ogni modo non oltre il 15 maggio 1923 di essere fabbricanti delle identiche robe che offrono di fornire o di avere in passato fornito all'Amministrazione militare e non già ad altre Amministrazioni come la R. guardia, guardia

di finanza, marina, ecc.) senza aver dato luogo a serie contestazioni le robe stesse.

Questa Direzione, dopo aver esaminati i documenti di cui sopra provvederà per le ditte che non abbiano mai provviste le robe per le quali intendono presentare offerte a che sia eseguito un sopraluogo negli stabilimenti delle ditte stesse, allo scopo di assodare se effettivamente questi siano adatti alla costruzione delle robe che intendono offrire e quindi determinerà, con giudizio inappellabile, quali degli aspiranti possano essere amme si all'incanto, riservandosi inoltre la piena ed insindacabile facoltà di esclusione dall'asta di qualunque concorrente, senza che gli esclusi possano reclamare indennità di sorta.

Le società commerciali che intendono concorrere all'appalto devono presentare o far pervenire, unitamente alla loro off rta ed alla prova dell'eseguito versamento del deposito cauzionale, stabilito per ciascun specialità:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale costatante lo avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della società stessa, nella forma e nei modi voluti dagli art. 90, 91, 93, 94 e 95 del codice di commercio.

Le offerte della società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

Le persone singole e le ditte dovranno presentare un certificato della Camera di Commercio comprovante la loro ragione sociale.

Detto certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e dal presidente del tribunale.

I concorrenti per esssere ammessi all'asta dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto presso una Sezione di tesoreria del Regno di un valore corrispondente alla somma indicata nel sopra descritto elenco per ogni lotto e specialità cui intendono concorrere. Tale deposito dovrà essere fatto in numerario od in titoli dello Stato garantiti dallo Stato ragguagliati al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui viene fatto il versamento. La ricevuta del deposito non dovrà essere chiusa nel piego contenente l'offerta ma essere presentata o fatta pervenire separatamente.

Ciascuna Ditta potrà concorrere per uno o più lotti ma le offerte dovranno essere fatte separatamente per ciascun lotto giusta l'ultimo comma del paragrafo 5 delle condizioni generali di oneri.

Saranno ammesse offerte uniche anche per più lotti soltanto nel caso che le Ditte offrano per diversi lotti lo stesso prezzo.

Tutte le Ditte, per essere ammesse all'appalto, dovranno indicare nella offerta, le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione.

Qualora non sia fatta tale dichiarazione l'offerta non sarà considerata valida.

Per le Ditte le quali rimarranno deliberatarie, lo stabilimento da esse indicato nell'offerta, sarà menzionato, nel contratto da stipularsi, ai sensi del paragrafo 72 n. 4 delle condizioni generali d'oneri mod 363-A.

I singoli deliberatari dovranno presentarsi per la firma dei relativi contratti entro 10 giorni dalla avvenuta aggiudicazione e si avverte che mancando a tale obbligo incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire all'asta e l'Amministrazione militare avrà perciò facoltà di riappaltare la fornitura assunta dagli inadempienti a tutto loro rischio e carico.

Le offerte segrete per concorrere all'asta dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2.40; possono essere presentate al l'asta ed anche fatte pervenire in piego suggellato a questa Direzione per mezzo della posta o consegnate personalmente o fatte consegnare fino all'ora dell'apertura dell'asta.

Non sarà tenuto conto delle offerte che non saranno presentate o non giungeranno a questo ufficio nel termine sopra indicato, come pure se non risulterà che i concorrenti abbiano effettuato il prescritto deposito e presentata la relativa ricevuta.

Sono nulle le offerte fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte possono essere ritirate se l'asta non è stata ancora aperta.

Dopo l'apertura dell'asta l'offerta non può essere ritirata ma lo stesso concorrente potrà presentarne altra prima però che sia cominciata l'apertura di quelle già presentate. In tal caso si ritiene valida l'offerta regolare che risulterà più vantaggiosa per l'amministrazione militare, senza tener conto dell'ordine di precedenza con cui furono presentate.

Le offerte dovranno essere scritte chiaramente e non dovranno contenere nè riserve nè condizioni, sotto pena di nullità. I prezzi offerti dovranno essere scritti in cifre ed in lettere. Nel caso di discrepanza fra il prezzo scritto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione.

Le offerte non redatte in bollo competente saranno ritenute valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alla competente autorità per l'applicazione delle penalità stabilite dalle vigenti leggi.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, anche se vi sarà un solo offerente, a favore dei concorrenti che avranno fatto l'offerta, per ciascun lotto e specialità, più vantaggiosa purchè il prezzo offerto sia inferiore od almeno uguale a quello massimo segnato nelle schede segrete di ciascuna specialità che saranno aperte dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti.

Nelle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei concorrenti e di coloro che li rappresentano legalmente, nonchè la sede e domicilio dei concorrenti stessi.

Qualora l'incanto per alcuni o per tutti i lotti fosse dichiarato deserto, non saranno accettate offerte successivamente col sistema della trattativa privata.

A tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere poi risultati deliberatari verrà rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della quietanza di deposito. A coloro invece che avessero fatto il deposito senza poi rendersi offerenti, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza che i medesimi vi abbiano preso parte, onde possano valersene per fare a loro cura e spese le pratiche per ottenere lo svincolo del deposito.

I mandati di procura generale non sono validi per concorrere all'asta e perciò coloro che hanno mandato di procura non saranno ammessi a concorrere se non esibiranno in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale per questo atto. Uno stesso procuratore non può rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le spese di bollo, registrazione i diritti di segreteria, le eventuali tasse di lusso o di fabbricazione e tutte le altre inerenti, saranno a carico dei singoli deliberatari in parte proporzionale al valore del deliberamento.

Verona, 3 maggio 1923.

Per la Direzione:
Il capitano officiale Rogante
Antonio Turra.

13750 — A credito

Regia salina di Volterra

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al primo incanto
per la fornitura di articoli diversi occorrenti alla salina suddetta

SI FA NOTO

che, nel giorno 25 maggio 1923, alle ore 9 ant. precise, sarà tenuta presso la Direzione di questa salina, un'asta ad unico incanto e per offerte segrete secondo le norme stabilite dagli articoli 87-*a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura a questa salina di articoli diversi divisi in 5 lotti e nel modo seguente.

Lotto 1.

Olii minerali.

Importo totale per il lotto L. 35.810.

Deposito per il lotto L. 3581.

Lotto 2.

Legnami.

Importo totale per il lotto L. 39.210.

Deposito per il lotto L. 3921.

Lotto 3.

Metalli.
Importo totale per il lotto L. 88.478,50.
Deposito per il lotto L. 8848.

Lotto 4.

Materie murarie e laterizi.
Importo totale per il lotto L. 23.360.
Deposito per il lotto L. 2336.

Lotto 5.

Articoli diversi.
Importo totale per il lotto L. 93.507,50.
Deposito per il lotto L. 9351.

Durata della fornitura — Dalla approvazione del contratto al 30 giugno 1924.

Le condizioni dell'appalto sono fissate da apposito capitolato d'oneri, ostensibile presso la Salina di Volterra e presso gli uffici governativi e comunali nei quali è pubblicato il presente avviso, nel quale capitolato sono dettaglialamente indicate per ogni singolo lotto la specie e quantità di articoli da fornirsi. Per quegli articoli ai quali vennero prestabiliti i campioni questi saranno visibili presso la Salina stessa, tutti i giorni non festivi dalle 8 alle 16.

Le offerte dovranno essere separate per ogni lotto e dovranno presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare alla Direzione di questa Salina a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Per esser valide le offerte dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da L. 2,40 debitamente firmate e suggellate.

2. Essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso.

3. Essere garantite mediante il deposito fissato per ciascun lotto nel precedente elenco, da eseguirsi esclusivamente presso una delle Tesorerie provinciali del Regno.

Tale deposito sarà fatto in moneta metallica od in biglietti di Stato o delle Banche di emissione, o in titoli di rendita al portatore dei consolidati o degli altri debiti dello Stato ammessi nei depositi provvisori per adire alle aste pubbliche indette nell'interesse dello Stato - calcolati per il loro valore effettivo al corso medio della Borsa di Roma del giorno precedente a quello del deposito.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata a parte contemporaneamente all'offerta.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate e riferentesi ad offerte di altri aspiranti si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte e sottoscritte a nome e per conto di altri, qualora non siano corredate di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta a favore di quel concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo del lotto a cui concorre.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

I depositi fatti dai deliberatari saranno trattenuti a garanzia degli obblighi contratti dagli stessi verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Saline di Volterra, 5 maggio 1923.

Il direttore superiore della salina di Volterra
ing. Roggero.

Modulo dell'offerta.

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'appalto della fornitura alla salina di Volterra costituenti il lotto dell'avviso d'asta pubblicato dalla salina medesima il 5 maggio 1923 col ribasso di L. (tanto in lettere quanto in cifre) per ogni cento lire dell'importo fissato nell'avviso d'asta, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dal medesimo e dal relativo capitolato d'oneri.

(Nome, cognome, paternità e domicilio dell'offerente).

N. B. — Sulla busta si dovrà scrivere: «Offerta per la fornitura di olii minerali: 1° lotto — (Legnami: 2° lotto) — (Metalli: 3° lotto) — (Materie murarie e laterizi: 4° lotto) — Articoli diversi: 5° lotto).

13631 — A credito.

Direzione di commissariato militare

DEL PRIMO CORPO D'ARMATA

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 86, comma 3°, 87, comma A, e 90, comma 5°, del regolamento di contabilità generale dello Stato

Si notifica che alle ore 10 del giorno 28 maggio 1923, avrà luogo in Torino, presso questa Direzione, in via Amedeo Avogadro n. 13 primo piano, avanti il signor direttore o di chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete per l'appalto delle seguenti provviste da costruirsi tutte con materie prime di proprietà delle Ditte assuntrici.

INDICAZIONE DELLE ROBE

1. Tela di canapa per asciugatoi.
Quantità occorrente m. 300.000.
Lotti 60.
Quantità per ogni lotto 5.000
Cauzione per ogni lotto L. 2500.

2. Farsetti a maglia di lana e cotone.
Quantità occorrente n. 100.000.
Lotti 50.
Quantità per ogni lotto 2000.
Cauzione per ogni lotto L. 6000.

3. Mutande a maglia di cotone.
Quantità occorrente n. 50.000.
Lotti 10.
Quantità per il lotto 5000.
Cauzione per il lotto L. 10.000.

4. Guanti di cotone bianco per carabinieri.
Quantità occorrente paia 250 000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 5000.

ANNOTAZIONI

La consegna degli oggetti suindicati, dovrà essere effettuata, franca di ogni spesa, presso il magazzino centrale militare di Torino.

La tela di canapa per asciugatoi e i farsetti dovranno essere consegnati per metà del quantitativo costituente ogni lotto entro il 31 ottobre 1923 e per l'altra metà entro il 31 gennaio 1924; gli altri oggetti dovranno essere consegnati per la metà del quantitativo costituente ogni lotto entro il 30 settembre e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1923.

I farsetti a maglia di lana e di cotone dovranno essere ripartiti nelle seguenti taglie:

1ª taglia	2ª taglia	3ª taglia
25 0/0	50 0/0	25 0/0

I guanti di cotone bianco per carabiniere dovranno essere ripartite nelle seguenti taglie.

1ª taglia	2ª taglia	3ª taglia	4ª taglia	5ª taglia	6ª taglia
15 0/0	20 0/0	20 0/0	20 0/0	15 0/0	10 0/0

Le mutande a maglia di cotone dovranno essere ripartite nelle seguenti taglie:

1ª taglia	2ª taglia	3ª taglia
25 0/0	50 0/0	25 0/0

La lavorazione delle mutande potrà essere fatta tanto su macchine circolari quanto su quelle rettilinee avvertendo che anche le mutande costruite su macchine circolari dovranno essere allestite con cotone greggio america 1° come è stabilito per le mutande lavorate su macchine rettilinee.

L'appalto avrà luogo in base ai relativi campioni-tipo ed alle norme stabilite nelle condizioni generali mod. 363-A ed in quelle speciali riguardanti i vari oggetti suddetti che le Ditte debbono dichiarare di conoscere ed accettare.

Le citate condizioni generali e speciali che faranno parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione.

I campioni-tipo relativi sono visibili presso il magazzino centrale militare di Torino avvertendo però che per gli oggetti di appaltarsi le ditte dovranno attenersi esclusivamente ai requisiti prescritti dal capitolato e che in caso di discrepanza fra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nei capitolati dovranno prevalere le disposizioni dei capitolati.

A senso dell'art. 2° delle condizioni generali mod. 363-A sono ammessi a concorrere agli appalti tutti coloro che comprovino con regolari documenti da presentarsi in tempo utile come in appresso, di essere fabbricanti delle identiche robe che offrono di fornire, o di avere in passato fornito all'Amministrazione militare (e non già ad altre Amministrazioni come R. guardia, guardia di finanza, marina, ecc.) senza aver dato luogo a serie contestazioni le robe stesse.

I documenti suaccennati, tanto per chi concorre per la prima volta alle aste, quanto per quelli che furono altre volte deliberatari o ammessi alle aste, devono pervenire a questa Direzione non più tardi del 20 maggio 1923 per dar modo a questa Direzione di esaminare i documenti che saranno presentati dalle Ditte per comprovare la loro idoneità a concorrere all'appalto ed eseguire un sopraluogo nello stabilimento della Ditta come sarà detto in appresso; detti documenti, ben inteso, dovranno pervenire separatamente dal piego contenente le offerte e da quello contenente la quietanza del deposito per concorrere all'asta, e perciò sulla busta contenente i documenti suddetti dovrà esserne ben specificato il contenuto.

Questa Direzione, dopo aver esaminato i documenti dei concorrenti all'asta, provvederà, per le sole Ditte le quali non abbiano mai provvisto robe di cui trattasi per l'Amministrazione militare, a che sia eseguito, da parte di un ufficiale commissario, un sopraluogo negli stabilimenti delle Ditte stesse, allo scopo di assodare se effettivamente questi siano adatti alla costruzione delle robe per le quali è stata fatta l'offerta, e quindi determinerà, con giudizio inappellabile, quali Ditte fra le aspiranti possano essere ammesse all'incanto, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque delle concorrenti, senza che l'esclusa possa reclamare indennità di sorta.

Chi presiede all'asta ha però il potere discrezionale di ammettere a fare offerte i concorrenti sulla semplice loro notorietà, dispensandoli dalla presentazione dei documenti prescritti da questo alinea.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte in duplice esemplare, cioè un esemplare scritto su carta filigranata con bollo ordinario da due lire, e l'altro esemplare scritto su carta semplice.

Dette offerte saranno firmate e contenute in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca, sui quali dovranno essere chiaramente indicati la Ditta ed il cognome e nome dell'offerente, la data la specialità ed il numero dei lotti pei quali concorre.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse ed avere il prezzo offerto scritto in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede all'asta, ed inoltre non dovranno contenere riserve nè condizioni.

Per i prezzi offerti non sarà tenuto alcun conto delle frazioni decimali oltre il centesimo, anche quando le offerte sono fatte per centinaia.

Ciascuna Ditta potrà concorrere per uno o più lotti, ma le offerte dovranno essere fatte separatamente per ciascun lotto, giusta l'ultimo comma del paragrafo 5 delle condizioni generali d'oneri; saranno ammesse offerte anche per più lotti soltanto nel caso che le Ditte offrano per diversi lotti uno stesso prezzo; qualora l'incanto per alcuni o per tutti i lotti, fosse dichiarato deserto, non saranno accettate offerte successivamente col sistema della trattativa privata.

Per la trattativa privata non saranno peraltro ammesse le offerte dichiarate per persona da nominare, di cui all'art. 92 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tutte le Ditte, per essere ammesse all'appalto, nell'offerta delle robe che s'impegnano di provvedere dovranno indicare le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione, avvertendo che, qualora non sia fatta tale dichiarazione l'offerta non sarà considerata valida; per le Ditte le quali rimarranno deliberatarie, lo stabilimento da esse indicato nell'offerta sarà menzionato nel contratto da stipularsi con le ditte stesse, ai sensi del § 72, n. 4, delle condizioni generali d'oneri.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, giusta il combinato disposto degli articoli 86 (comma 3°), 87 (comma A) e 90 (comma 5°) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, a favore dei concorrenti che avranno fatto per ciascun lotto l'offerta più vantaggiosa, purchè però il prezzo segnato nell'offerta sia minore o tutt'al più pari a quello stabilito dal Ministero della guerra nella corrispondente scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati per ogni singola provvista.

Per le provviste divise in più lotti, i concorrenti dovranno fare le loro offerte non già specificatamente pel 1°, 2°, ecc., ma per un lotto o due lotti, ecc., e ciò sotto pena di nullità.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei contraenti e di coloro i quali, legalmente autorizzati, li rappresentano, nonchè la sede o il domicilio reale degli uni e degli altri.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si presenterà un solo offerente per ogni specialità di robe

Le Ditte rimaste deliberatarie dovranno presentarsi al più presto possibile, e ad ogni modo, entro i dieci giorni dall'aggiudicazione, giusta il paragrafo 14 delle condizioni generali d'appalto per firmare i rispettivi contratti.

Mancando a tale obbligo incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire all'asta, e l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura assunta dagli inadempienti a tutto loro rischio e carico.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti rimettere a questa Direzione di Commissariato Militare e prima dell'apertura dell'asta la ricevuta comprovante il deposito provvisorio, fatto in una delle sezioni di Tesoreria del Regno, o presso la Tesoreria Centrale (Roma) di un valore corrispondente alla somma indicata nel sovrascritto elenco, a seconda del numero dei lotti pei quali intendono fare offerte.

Tali somme dovranno essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fanno i depositi.

Le ricevute di depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate o inviate separatamente.

I depositi, poi, dei deliberatari saranno passati alla Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzioni definitive a norma di legge.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate e non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata ricevuta del medesimo.

Le offerte dovranno essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata la lettura dei pieghi contenenti le medesime.

A tutti coloro, che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A quelli invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante, che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

Giusta il disposto dell'art. 2° delle citate condizioni generali, le Società commerciali già costituite, che per la prima volta concorrono agli appalti, dovranno presentare, unitamente alle loro offerte ed alle ricevute comprovanti il versamento dei voluti depositi:

A) Copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

B) Certificato della Cancelleria del Tribunale, constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di Commercio.

Le offerte di dette Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società nominato per atto regolare.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le Cooperative per poter concorrere a qualsiasi delle specialità comprese nell'incanto, avvalendosi delle facilitazioni consentite dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno inviare per posta oppure presentare a mezzo del proprio rappresentante all'Ufficio appaltante, in modo che a questo pervengano almeno 3 giorni prima dell'asta, separatamente dalle offerte e dagli atti comprovanti la loro legale costituzione, che potranno essere redatti in carta libera, i documenti menzionati nell'art. 54 del Regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ossia un certificato del Prefetto della Provincia dove hanno sede, dal quale risulti che sono iscritte nel Registro delle Cooperative, tenuto giusta le vigenti disposizioni, da quell'Autorità politica, nonchè altro certificato della stessa Autorità, comprovante che la Società è in grado di assumere la provvista e condurla a compimento, e ciò sotto pena di nullità delle offerte fatte.

Le Cooperative, le quali intendano concorrere, senza avvalersi delle facilitazioni concesse dalla predetta legge, dovranno esibire entro il periodo di tempo stabilito per tutti gli altri concorrenti, i documenti prescritti per questi ultimi e perciò, oltre lo offerte in carta bollata ed agli atti comprovanti la legale costituzione, dovranno presentare la quietanza dalla quale risulti il versamento in Tesoreria della cauzione stabilita nell'avviso d'asta.

Nell'uno o nell'altro caso le Cooperative concorrenti dovranno su carta libera dichiarare, pure a pena di nullità delle offerte presentate, e separatamente da queste, se desiderino o no usufruire dei benefici concessi dalle vigenti leggi; dichiarazione che potrà pervenire all'Ufficio appaltante entro il termine stabilito per gli altri concorrenti.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna Autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una Autorità militare, per ricevervi le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciati alle Autorità competenti, per l'accertamento della contravvenzione.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli fatti per via telegrafica o telefonica.

Le tasse di bollo, di registro, ed i diritti di segreteria, le eventuali tasse di lusso e di fabbricazione, nonchè le spese relative all'incanto ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonchè l'art. 3 delle condizioni generali di oneri.

Saranno pure a carico dei deliberatari le spese degli esemplari delle condizioni generali e speciali, che saranno impiegati nella stipulazione dei contratti, e di quelli che i medesimi avranno richiesto, nonchè le eventuali tasse di lusso e di fabbricazione.

L'importo delle spese relative a stampa, inserzioni, carta bollata marche da bollo. condizioni generali e speciali, l'ammontare della tassa di registro e dei diritti di segreteria, verranno dai deliberatari depositato presso l'Ufficio appaltante all'atto della stipulazione del contratto.

Il pagamento delle eventuali tasse di lusso e di fabbricazione dovrà invece essere effettuato direttamente dai singoli deliberatari.

Torino, 2 maggio 1923.

p. la Direzione
il capitano commissario
V. Clivio.

13749 — A credito.

Corpo Reale del Genio civile

Provincia di Reggio Emilia

Ufficio di Reggio Emilia

Il signor dott. cav. Stefano Agazzotti residente a Veggia (comune di Casalgrande) con domanda 20 gennaio 1923, diretta al Ministero dei lavori pubblici ha chiesto la concessione di derivare dal fiume Secchia in comune di Casalgrande:

a) Mod 4,58 (massimi) per effettuare colmate a tergo della difesa Agazzotti e dei muri di difesa del Consorzio Idraulico di Casalgrande;

b) Mod. 0,60 (medi) di acque sorgive dalle ghiaie ad uso di irrigazione di terreno bonificato o bonificabile.

Reggio Emilia, 29 aprile 1923.

L'ingegnere capo reggente
R. Stazi.

13596 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Si rende noto che il tribunale di Pontremoli con decreto in data 16 febbraio 1923 ordinò assumersi informazioni sul conto di Pedrini Emilio fu dott. Pietro, scomparso da Pontremoli, suo domicilio e sua residenza, da oltre 30 anni, senza dar più notizie dell'esser suo e senza aver nominato alcun procuratore.

Pontremoli, 29 marzo 1923.

avv. Corrado Ferrari
procuratore.

12691 — A credito - Art. 892 C.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

I signori germani Francesco e Mario Bertolotti di Gio. Battista, rendono noto che hanno disperso la cartella di anticipazione n. 188 rilasciata dal Banco di Napoli in Ozieri, contro un deposito a garanzia di L. 63.600 (sessantatremila seicento) di consolidato 5 0|0 e che hanno fatto domanda al predetto Istituto per ottenere un duplicato del predetto documento, col quale resta annullata la cartella originale.

13434 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
a senso dell'art. 23 del Cod. civ.

Su ricorso di Peirone Francesco e Giovanni fratelli di Michele, residenti a Peveragno, ammessi al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale di Cuneo in data 9 marzo 1923 per ottenere la dichiarazione di assenza del padre Peirone Michele fu Matteo assente da oltre 7 anni, il tribunale civile di Cuneo, con provvedimento in data 16 marzo 1923 ha ordinato siano assunte informazioni a mente dell'art. 23 del Codice civile.

Cuneo, 24 marzo 1923.

Avv. Romeo Carlo
procuratore ufficioso.

12623 — A credito — Art. 6236.

(2ª pubblicazione).

Regio tribunale civile e penale di Asti

Su istanza di Montaldo Maria fu Alessandro, residente in Castell'Alfero, povera per decreto 10 febbraio 1923, per ottenere la dichiarazione di assenza del proprio fratello Montaldo Secondo Prospero fu Alessandro, nato e già residente in Castell'Alfero, il tribunale di Asti con decreto 20 marzo 1923 ordinava che fossero assunte informazioni atte a stabilire l'assenza del Montaldo Secondo Prospero, mandando a pubblicare e notificare il decreto stesso.

Asti, 2 aprile 1923.

avv. Francesco Argenta.

12539 — A credito - Art. 7520 C.

Tumino Raffaele gerente — Dario Peruzy, direttore — Tipografia delle Mantellate